


ALLEGATO B4 Dgr n. 427 del 10/04/2013 pag. - 1 -/72





adottato con DGR 372/2009

VARIANTE PARZIALE CON ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA



VARIANTE PARZIALE CON ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA

Luca Zaia

Marino Zorzato

Presidente della Regione del Veneto

Vicepresidente della Regione del Veneto

AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI TERRITORIALI:

Responsabili della progettazione:

Silvano Vernizzi

Segretario Regionale Area Sviluppo del Territorio

Vincenzo Fabris

Commissario per il Territorio

Romeo Toffano

Dirigente Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

Consulenti del Piano:

Università degli Studi di Padova:

Patrizia Marzaro, Marino Breganze

(Dip. di diritto pubblico, internazionale e comunitario)

Vincenzo Bixio (Dip. ICEA) Claudio Modena (Dip. ICEA)

Università IUAV di Venezia: Amerigo Restucci

Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico:

Roberto Casarin,

con Francesco Baruffi, Cristiana Gozzi

ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA:

Il Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP), incaricato ai sensi dell'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e la Regione del Veneto (RdV) per la definizione dei contenuti del piano paesaggistico e del coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione, è composto da:

Ugo Soragni Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto (MiBAC)

Silvano VernizzI Segretario Regionale per le Infrastrutture (RdV)

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (MiBAC) Sergio Mazza

Renata Codello Soprintendente BAP di Venezia e Laguna (MiBAC)

Soprintendente BAP di Verona, Rovigo e Vicenza (MiBAC) Gianna Gaudini Soprintendente BAP di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (MiBAC) Antonella Ranaldi

Vincenzo Tiné Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto (MiBAC) Romeo Toffano Dirigente Regionale Pianificazione Territoriale e Strategica (RdV)

Dirigente Regionale Beni Culturali (RdV) Fausta Bressani Vincenzo Fabris Commissario per il Territorio (RdV) Angelo Tabaro Segretario Regionale alla Cultura (RdV)

Esperto nominato dal Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (MiBAC) **Guido Beltramini** Elisabetta Callegaro Esperto nominato dal Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (MiBAC)

Amerigo Restucci Esperto nominato dalla Giunta Regionale (RdV) Roberto Rossetto Esperto nominato dalla Giunta Regionale (RdV)

Responsabili della progettazione:

Silvano Vernizzi

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretario Regionale Area Sviluppo del Territorio

Romeo Toffano

Dirigente Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

Ugo Soragni

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto

Renata Codello

Soprintendente B.A.P. di Venezia e Laguna

Gianna Gaudini

Soprintendente B.A.P. di Verona, Rovigo, Vicenza

Antonella Ranaldi

Soprintendente B.A.P. di Venezia, Belluno, Padova, Treviso

Vincenzo Tiné

Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto

Ufficio di Piano:

Aggiornamento dei contenuti territoriali: Alberto Miotto (Resp. procedimento),

Sandro Baldan, Narciso Tasinato

Attribuzione della valenza paesaggistica: Roberto Pelloni (Resp. procedimento),

Nicoletta Spolaor, Salvatore Ferrante

Attività di comunicazione e promozione territoriale:

Carla Spolaor

Segreteria di Piano: Francesca Franzin con Marilena Zamuner

Matteo Benato, Nicola Boscolo, Davide Bustreo,

Silvia Campesato, Valeria Ercolin,

Matteo Pettenuzzo, Marco Pietrobon, Daniele Putti,

Chiara Quaglia, Giacomo Scapin, Fausto Tonazzo

Apporti tecnici:

Collaboratori:

Valentina Boscolo, Elisa Padovan, Giulia Saccardo, Gianluca Ramo

Audiovisivi Stefano Minuz

Apporti disciplinari specialistici:

AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI TERRITORIALI:

Segreteria Regionale Ambiente:

Mariano Carraro

Direzione Difesa del suolo:

Tiziano Pinato, Luigi De Lucchi, Roberta Rainato, Doriano Zanette

Direzione Strade Autostrade e Concessioni:

Giuseppe Fasiol, Stefano De Lazzari

Direzione Infrastrutture:

Stefano Angelini

Unità di progetto Logistica:

Luigi Zanin

Direzione Agroambiente: Riccardo De Gobbi

Franco Alberti, Fabio Mattiuzzo, Claudio Perin, Ignazio Operti Unità di progetto SIT e Cartografia: Maurizio De Gennaro, Massimo Foccardi

Direzione Urbanistica e Paesaggio:

Contributi:

Laura Cipriani, Laura Fregolent, Elena Gissi, Francesco Musco

ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna:

Ilaria Cavaggioni, Ferdinando Rizzardo, Antonella Troncon

Soprintendenza B.A.P. di Verona, Rovigo, Vicenza:

Giulia Ceriani Sebregondi, Pietro David, Rosa Distefano

Soprintendenza B.A.P. di Venezia, Belluno, Padova, Treviso:

Giuseppe Di Marco, Giuseppe Rallo

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto:

Alessandro Asta, Stefania Bisaglia, Giovanna Gambacurta

Collaboratori della Direzione Regionale B.C.P. del Veneto:

Roberta Di Luca, Linda Munari

Si ringraziano anche:

Sabina Ferrari, Anna Federica Grazi, Carmela lannotti

Consulenze specialistiche:

Sandro Amorosino, Viviana Ferrario, Gabriele Paolinelli

Lisa Carollo, Eugenio De Demo, Massimiliano Furini, Marco Giaracuni, Marietto Laurenti, Giovanni Mangione, Leopoldo Saccon,

Fernando Tomasello

Lisa De Gasper (Veneto Progetti)

Pietro Semenza (M6 srl)

Luca Baldin (Fondazione Mazzotti)

Carlo Canato (Istituto Regionale Ville Venete)

Antonio Foscari, Guido Beltramini, Andrea Bonifacio (Marcopolosystem),

Fiorenzo Meneghelli, Roberto Rossetto

Valutazione ambientale strategica:

Davide Longhi

con Domenico Patassini

Valutazione di incidenza ambientale:

Giovanni Battista Pisani

Istruttoria della valutazione ambientale strategica:

Paola Noemi Furlanis

Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (Vas

Vinca Nuvv)

NORME TECNICHE DEL PTRC

PROLOGO	I/VI
DISPOSIZIONI GENERALI	14 -
ARTICOLO 1 - Finalità	
ARTICOLO 1 bis - Valenza paesaggistica	
ARTICOLO 2 - Elaborati del PTRC	
ARTICOLO 3 - Contenuti prevalenti	
ARTICOLO 4 - Effetti del PTRC e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione	
ARTICOLO 5 - Progetti strategici	
ARTICOLO 6 - Monitoraggio	16 -
USO DEL SUOLO	18 -
CAPO I	- 18 -
ARTICOLO 7 - Aree rurali	
ARTICOLO 8 - Aree di agricoltura periurbana	
ARTICOLO 9 - Aree agropolitane	
ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola	
ARTICOLO 11 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa	22 -
CAPO II	23 -
SISTEMA DEL SUOLO AGROFORESTALE	23 -
ARTICOLO 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico	
ARTICOLO 13 - Valorizzazione in zona montana dei pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi	
ARTICOLO 14 - Prati stabili	
CAPO III	24 -
SISTEMA ESTRATTIVO	
ARTICOLO 15 - Risorse minerarie – cave e miniere	24 -
CAPO IV	24 -
SISTEMA DELLE ACQUE	24 -
ARTICOLO 16 - Risorse idriche Bene acqua	
ARTICOLO 17 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)	
ARTICOLO 18 - Risorse idrotermominerali	
CAPO V	
SISTEMA DELLE AREE DI TUTELA E VINCOLO	27 -
ARTICOLO 19 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	
ARTICOLO 20 - Sicurezza idraulica	28 -
ARTICOLO 20 bis - Contratto di Fiume	29 -
ARTICOLO 21 - Sicurezza geologica	
ARTICOLO 22 - Aree a rischio di subsidenza	
ARTICOLO 23- Rischio sismico	30 -
TITOLO III	32 -
BIODIVERSITÀ	32 -
CAPO I	32 -
SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA	
ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale	
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici	
ARTICOLO 26 - Cavità naturali	
PITOLO IV	34 -
ENERGIA E AMBIENTE	34 -
CAPO I	34 -

ENERGIA	
ARTICOLO 27 - Riqualificazione energetica dei sistemi urbani	
ARTICOLO 28 - Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica	
ARTICOLO 30 - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo	
ARTICOLO 31 - Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	
ARTICOLO 32 - Reti elettriche	
CAPO II	35 -
AMBIENTE	35 -
ARTICOLO 33 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti	36 -
4. Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità co	0
eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica	
•	
CAPO III	
PROTEZIONE CIVILE	
ARTICOLO 35 - Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile	37 -
TITOLO V	38 -
MOBILITA'	38 -
ARTICOLO 36 - Sistemi di trasporto	
ARTICOLO 37 - Impianti a fune e aree sciabili	
ARTICOLO 38 - Aree afferenti <i>ai caselli autostradali</i> , agli accessi alla rete primaria alle stazioni SFMR - 39 -	superstrade e
ARTICOLO 39 - Ambito portuale veneziano Portualità veneziana	39 -
ARTICOLO 40- Cittadelle aeroportuali	40 -
ARTICOLO 41 - Connessioni della logistica	
ARTICOLO 42 - Mobilità lenta	
TITOLO VI	42 -
SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO	42 -
CAPO I	42 -
SISTEMA PRODUTTIVO	42 ·
ARTICOLO 43 - Sistemi produttivi di rango regionale	
ARTICOLO 44 - Eccellenze produttive	
ARTICOLO 45 - Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e art insediamenti turistico ricettivi	
CAPO II	46 -
COMMERCIO	
ARTICOLO 46 - Grandi strutture di vendita	
ARTICOLO 47 - Commercio nei centri storici e urbani	
ARTICOLO 48 - Commercio nei comuni montani	
TITOLO VII	
SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO	
ARTICOLO 49 – Sistema delle politiche per il turismo	
ARTICOLO 50 – Turismo delle Eccellenze culturali e religiose	
ARTICOLO 51 - Turismo montano	
ARTICOLO 53 - Turismo marino, e lacuale <i>e fluviale</i>	
ARTICOLO 54 - Attività diportistica	
ARTICOLO 55 - Turismo naturalistico	
ARTICOLO 56 - Turismo emergente	52 -
TITOLO VIII	53 -
CRESCITA SOCIALE E CULTURALE	53 -
ARTICOLO 57 - Beni storico - culturali	
ARTICOLO 58 - Subaree provinciali e comunali	53 .

ARTICOLO 59 - Siti patrimonio dell'UNESCO	54 -
ARTICOLO 60 - Sistemi culturali territoriali	
ARTICOLO 61 - Parchi culturali e letterari	57 -
ARTICOLO 62 - Progetto Architettura del Novecento nel Veneto	57 -
ARTICOLO 62 bis - Le Ville del Palladio	58 -
TITOLO IX	60 -
MONTAGNA DEL VENETO	60 -
ARTICOLO 63 - Sistema delle politiche di coordinamento	
ARTICOLO 64 - Territori Montani	
ARTICOLO 65 - Terre di uso civico e proprietà collettive	61 -
TITOLO X	63 -
CITTÀ, MOTORE DEL FUTURO	63 -
ARTICOLO 66 - II sistema Rete di città	
ARTICOLO 67 - Azioni sulla città	
ARTICOLO 68 - Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione	65 -
ARTICOLO 69- Le Città Medie	67 -
ARTICOLO 70 - Le città costiere	67 -
TITOLO XI	68 -
ATLANTE RICOGNITIVO DEL PAESAGGIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA	68 -
ARTICOLO 71 - Ambiti di Paesaggio- Atlante ricognitivo Ambiti di Paesaggio	68 -
ARTICOLO 71 bis - Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA)	68 -
ARTICOLO 71 ter - Documento per la pianificazione paesaggistica	69 -
TITOLO XII	68 -
NORME TRANSITORIE E FINALI	71 -
ARTICOLO 72 - Norme transitorie	
ARTICOLO 72 bis - Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici e misure di salvaguardia	71 -
ARTICOLO 73 - Efficacia del PTRC	- 72 -

ALLEGATO _B4_ Dgr n. 427 del 10/04/2013

pag. - 7 -/72

Regione Veneto Testo non modificato rispetto PTRC adozione 2009

Regione Veneto Testo stralciato rispetto PTRC adozione 2009

Regione Veneto Integrazione/modifica rispetto PTRC adozione 2009

PROLOGO

I.- IL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO VENETO: IL QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE REGIONALE

Per governare un territorio, disciplinarne l'uso e le trasformazioni, è necessario anzitutto conoscerlo.

La conoscenza è un processo culturale complesso, che implica scelte di valore. Un territorio è memoria di chi vi è vissuto nel passato, di un'identità comunitaria dalle radici profonde, porta i segni della fatica e dell'intelligenza, del lavoro e dell'arte. Il territorio ha il volto di un paesaggio, nella sua immutabilità e nel suo eterno divenire, tra i monti e le acque di sempre e la vitalità delle campagne e delle città.

Il territorio è parte dell'ambiente, è disegnato anche dal clima, dai venti, dagli odori (e dai sapori!).

Territorio, paesaggio, ambiente: la moderna legislazione, sovrannazionale e italiana, va sempre più nella direzione di una concezione e lettura d'insieme, materiale ed immateriale, dei luoghi nei quali la fortuna ci consente di vivere.

Per questo, al centro della riforma urbanistica veneta e del nuovo PTRC sta in primo luogo la scelta fondamentale di creare un quadro conoscitivo territoriale regionale.

Molto di più di una banca dati costruita ed offerta alla comunità veneta, riferimento comune sul quale costruire strategie ed azioni concrete: il quadro conoscitivo esprime una capacità di lettura ed interpretazione che discende da scelte di valore.

Anni di lavoro, molteplici professionalità, risorse adeguate hanno consentito di raggiungere un risultato apprezzabile che fa del secondo PTRC veneto un punto saldo per il futuro governo del territorio.

Naturalmente si tratta di un quadro conoscitivo aperto, che sarà arricchito dal contributo dato dalle Province in sede di formazione dei PTCP, e che sarà tenuto costantemente monitorato dalla Regione.

2.- SEGUE: IL QUADRO CONOSCITIVO DEI VINCOLI GIURIDICI GRAVANTI SUL TERRITORIO VENETO

Il PTRC affronta e risolve, per ora solo in parte, la sfida di offrire un quadro conoscitivo unitario, chiaro e completo, dei vincoli gravanti sul territorio veneto.

Molti vincoli sono conseguenti alla struttura geofisica del territorio, e sono dunque essenziali per la tutela della sicurezza delle persone, per la prevenzione dei rischi. Vincoli di protezione, dunque.

Altri vincoli discendono dai valori ambientali, paesaggistici e culturali che pure connotano il territorio. Alcuni di essi sono istituiti e disciplinati dalla legislazione statale, e meritano necessitano di essere rivisitati e meglio disciplinati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e paesaggistici. nell'attualità su intesa fra Stato e Regione; di qui l'ulteriore lavoro da svolgere, per costruire

un piano paesaggistico unico, statale e regionale, per tutto il Veneto, e per integrarlo nel PTRC in modo da fare di quest'ultimo una sintesi, un Piano allo stesso tempo territoriale e paesaggistico. Pochi, pochissimi vincoli nuovi, il minimo indispensabile. A tal fine con la sottoscrizione dell'intesa Stato – Regione del luglio 2009 si è avviato il processo di redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale, ossia del PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici, il quale sarà integrato da specifici Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), riferiti agli ambiti in cui è stato articolato tutto il territorio regionale.

3.- SEMPLIFICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

È necessario operare per un riordino dei troppi Piani sovracomunali esistenti, assicurando piena coerenza fra i diversi strumenti che incidono sul medesimo territorio. Il nuovo PTRC può dunque rappresentare cornice e trama di fondo nella quale inserire organicamente i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, i Piani di Area, i Piani dei parchi, i Piani ambientali, i Piani di settore e i Progetti Strategici.

La semplificazione non è solo un'esigenza astratta condivisa: va calata nei fatti e negli atti.

Il PTRC è concepito nello spirito di testo unico, organico e semplificato al massimo, senza per questo perdere profondità di analisi e forza di tutela là dove sia necessario.

4. UN PIANO CONCERTATO

Il PTRC, come tutti gli strumenti di pianificazione, è finalizzato alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità di vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali. Assicura il coordinamento dello sviluppo regionale con le politiche europee e nazionali, in coerenza col Piano regionale di sviluppo, salvaguardando la comunità e il territorio dai rischi sismico ed idrogeologico, evitando sprechi di risorse territoriali, assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio in tutte le sue espressioni, anche come testimonianza e memoria delle identità storico-culturali.

Il metodo applicato per conseguire questi obiettivi è definito da tre concetti-chiave: <u>concertazione</u>, <u>informazione</u>, <u>semplificazione</u>.

Il PTRC nasce in un laboratorio diffuso, mentre va a pieno regime la seconda stagione dell'urbanistica veneta aperta dalla riforma del 2004, a cantieri aperti nelle Province e nei Comuni per i nuovi PTCP e PAT. Non poteva perciò che raccogliere la ricchezza di fermenti suscitata da questa fase istituzionale e culturale e aspirare a diventare punto d'arrivo e sintesi di un processo di concertazione e partecipazione quanto mai aperto e dialettico.

Il metodo aperto e trasparente seguito per la sua elaborazione, avviato con la pubblicazione di un documento preliminare, il dialogo continuo con tutti i soggetti collettivi e con il mondo scientifico e professionale, hanno creato condizioni favorevoli a prevenire i conflitti già nella fase di formazione parallela dei diversi strumenti territoriali ed urbanistici, così da ridurre al minimo l'operatività dei principio di gerarchia fra i diversi livelli di pianificazione previsto dalla legge.

5.- IL PTRC DI SECONDA GENERAZIONE

Questo PTRC è il secondo nella storia della pianificazione territoriale veneta.

Non è una mera revisione di quello del 1992, che va a sostituire integralmente – anche qui, in coerenza con l'obiettivo della semplificazione - perché nasce ed opererà in un contesto molto diverso da quello della fine degli anni Ottanta.

È espressione di un'autonomia regionale più incisiva ed estesa, dopo la riforma costituzionale del 2001, più permeata dai valori comuni europei e dalle politiche territoriali ed ambientali soprannazionali.

Riguarda un vasto territorio che fa parte integrante di un'Europa dai confini e dai contenuti molto diversi rispetto a vent'anni fa, in una posizione per molti aspetti strategica; un'area che costituisce parte importante di un mercato aperto e competitivo, nel quale i protagonisti sono sempre più condizionati dal contesto territoriale nel quale operano.

Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica.

È dunque <u>un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni;</u> forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale.

E' un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala.

6.- IL PTRC COME PIANO-RETE

Il PTRC di seconda generazione deve essere ambizioso. Per sua stessa natura ha orizzonti ampi, a medio e lungo termine. Si misura necessariamente coi trend demografici, con le migrazioni esterne ed interne, con l'evoluzione dell'economia internazionale e dei modelli di sviluppo, con le sfide dell'approvvigionamento energetico e della modernizzazione infrastrutturale. Deve dunque creare le condizioni perché le politiche di sviluppo trovino sostegno nel territorio e perché gli stessi valori del territorio divengano fattori di sviluppo.

La sfida sta d'ora in avanti nella qualità piuttosto che nella quantità: un processo nel segno della riaggregazione e riqualificazione delle città, della valorizzazione del territorio aperto come fattore essenziale per la qualità di vita, dell'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della mobilità e della portualità, della produzione, della distribuzione e della logistica, del turismo e dei servizi.

Il PTRC intende creare condizioni favorevoli all'iniziativa economica ed alla creatività intellettuale, facendo del territorio non un limite ma una ricchezza: una risorsa strategica, pulita e rinnovabile, appartenente anche alle future generazioni del popolo veneto.

Non solo coordinamento, riordino e semplificazione, tutele. Anche un piano di idee e proposte, di strategie e di azioni.

Un Veneto policentrico, forte delle sue municipalità e delle sue diversità, una vera e propria rete comunitaria con i suoi nodi e le sue relazioni, non può che avere nel moderno concetto di rete, oltre che la sua storia, anche la sua forza e il suo futuro.

Una rete istituzionale:

il PTRC persegue gli obiettivi non mediante prescrizioni imposte ai cittadini e limitative dei loro diritti, bensì col creare una rete – un'alleanza strategica all'insegna della condivisione e della corresponsabilità - tra tutti gli enti territoriali due differenti direzioni enti territoriali, perché indirizzi e direttive confluiscano in un unico quadro normativo e precettivo di livello comunale: chiaro, sobrio, condiviso, efficace.

Una rete di protagonisti:

accanto agli operatori privati, rassicurati nelle loro scelte di investimento da strategie ed obiettivi chiari in tempi certi, una forte condivisione ed iniziativa anche da parte dei soggetti pubblici, sia con progetti strategici di valenza regionale che attraverso iniziative a tutti i livelli.

Una rete per la mobilità delle persone e delle merci:

un progetto coerente e completo di riorganizzazione del sistema della mobilità, sia delle persone - per dare tempi certi agli spostamenti all'interno della rete metropolitana veneta - che delle merci, per garantire efficienza competitiva al sistema delle imprese venete promuovendo prioritariamente l'integrazione tra i nodi aeroportuali, portuali ed interportuali e che consenta permeabilità sostenibile tra territori diversi quali il tessuto urbano e gli spazi rurali e di interconnessione urbana.

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è la materializzazione della rete che si sta costruendo tra i capoluoghi e le medie città venete; le nuove stazioni divengono il punto di partenza di un profondo ripensamento urbanistico e di una riorganizzazione completa delle mobilità metropolitana.

La rete non esclude la necessità di gerarchizzazione della rete viaria regionale, col rafforzamento dell'asse centrale del Corridoio Cinque Corridoio Mediterraneo (Tangenziali Venete), l'Asse Pedemontano (SPV), l'asse Sud del Veneto, Nuova Romea – Nogara Mare e la loro completa interconnessione.

Una rete produttiva e distributiva:

il nuovo disegno contenuto nel PTRC prefigura un diverso assetto delle relazioni territoriali, a partire dal sistema degli accessi, che diventano magneti per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo e distributivo veneto inteso nel complesso delle attività di produzione e mediazione di beni, servizi e di ospitalità. Ciò comporta che vi sia uno sviluppo integrato della mobilità d'accesso che consenta di abbattere costi economici e ambientali anche nella distribuzione e nella gestione dei flussi di merci e persone a livello periurbano ed urbano. Riordino, riqualificazione e riconversione delle zone produttive, per ridurre la dispersione ed i costi della frammentazione senza perdere i vantaggi delle comunità locali di vita e lavoro. Gerarchizzazione dei nodi logistici e distributivi e loro riordino e rafforzamento per aumentarne l'efficienza e ridurne l'impatto sul territorio circostante.

Una rete turistica e ricettiva:

il PTRC rafforza le eccellenze, perché rimangano tali anche in un mercato più competitivo ed esigente, e le mette in rete con le risorse presenti capillarmente nell'intero territorio regionale per estendere e rafforzare l'offerta turistica e dare visibilità a tutte le risorse diffuse che qualificano l'intera Regione.

Molti i fronti aperti segnalati dal PTRC: il rilancio della montagna e degli sport invernali, con mobilitazione di risorse pubbliche e private per un "piano neve" che dia un futuro sicuro ai residenti e agli operatori economici; il rilancio del l'attenzione per il turismo marino e lacuale con un piano strategico per la diportistica e la portualità che mantenga la competitività del Veneto nell'Adriatico; la valorizzazione dei territori aperti, dei percorsi e i servizi per la fruizione dei beni ambientali e paesaggistici, dei parchi e dei beni culturali sparsi nel territorio aperto (come la rete dei percorsi della grande guerra e i percorsi della fede, la rete delle ville venete e parchi di villa, la rete dell'ospitalità rurale, tra cui quella imperniata sulle malghe e sul patrimonio rurale montano, e le città d'arte); il rilancio dei servizi alla persona, dal termalismo alla salute.

Una rete di città:

nel PTRC c'è il passaggio da una visione policentrica del sistema insediativo veneto ad una struttura a rete e a nodi. Per dare forma metropolitana alla maglia insediativa, il PTRC privilegia, quali centralità di sviluppo, le medie città venete e le loro relazioni con i capoluoghi. <u>Domina l'obiettivo di contenere il consumo di suolo</u>, anche attraverso processi di densificazione, se e quando opportuno anche di verticalizzazione, con l'uso premiale mirato degli incrementi volumetrici (**piano casa**). **Il PTRC considera, inoltre, le aree periurbane delle piattaforme urbane di più elevata estensione come elemento strategico per dare forma alle città e aumentare la qualità dell'abitare delle stesse.**

Una rete ecologica:

la sostenibilità dello sviluppo infrastrutturale, economico e insediativo è strettamente legata alla tutela della natura e dell'ambiente, alla protezione della biodiversità, alla valorizzazione dei beni paesaggistici e

culturali. Il PTRC riconosce e tutela le aree aperte sia come risorsa per la produzione agricola che come risorsa in sé, ecosistema essenziale per la vita in genere. Le aree protette, collegate tra loro da appropriati corridoi, passano da struttura puntiforme a vera e propria rete ecologica regionale, alla cui definizione e articolazione contribuiscono incisivamente le Province.

Una rete culturale:

il PTRC riconosce e valorizza i beni culturali e tradizionali che contrappuntano l'intero territorio regionale, mettendo in luce la ricchezza del patrimonio veneto e le sue enormi potenzialità. E' una risorsa, oltre che per il turismo, per la conservazione della stessa identità comunitaria veneta e per la sua condivisione da parte delle future generazioni. Tra gli elementi di rilevante interesse culturale che disegnano il territorio veneto, non solo puntualmente ma anche come rete di relazioni, aumentandone il valore identitario e patrimoniale, rientrano, oltre ai beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04, i siti patrimonio dell'Unesco, le ville venete e del Palladio, i parchi e i giardini di rilevanza paesaggistica, i forti e i manufatti difensivi di valore storico e gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici rappresentativi dell'architettura del '900; tali elementi sono dettagliati o elencati nel "Documento per la pianificazione paesaggistica", elaborato del presente piano.

7.- IL PTRC COME PUNTO DI PARTENZA

Il PTRC diviene ora, da punto di arrivo, punto di partenza di una nuova stagione. Come strumento di pianificazione, è essenziale ma anche limitato. Vive se accompagnato e sorretto da fatti, azioni, investimenti, pubblici e privati.

Province, la Città Metropolitana di Venezia e Comuni, insieme agli altri enti e associazioni che operano sul territorio, sono chiamati a contribuire a questo disegno strategico con gli ulteriori strumenti a loro disposizione.

Tutti gli enti territoriali sono chiamati a cooperare nell'azione, con la varietà di strumenti, urbanistici e non, a loro disposizione.

Pochezza di risorse e difficoltà causate dall'attuale fase economica richiedono segnali forti, con strumenti appropriati, finanziari ed eventualmente anche legislativi. Tempi brevi e certi possono rappresentare il migliore incentivo per rianimare gli investimenti privati. Progetti strategici regionali possono dare l'esempio.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Finalità

- 1. La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale del territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà.
- 2. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto delle **diverse** autonomie, **comunque tra loro relazionate** funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto.
- 3. Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione:
 - a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte integrante;
 - a bis) i Progetti Strategici Regionali;
 - b) i Piani Ambientali dei parchi;
 - b bis) il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Venezia;
 - c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
 - d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI);
 - e) i Piani di gestione dei siti Natura 2000.
- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della LR 11/04 i piani di settore regionali a valenza territoriale approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti essenziali.

ARTICOLO 1 bis - Valenza paesaggistica

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con DGRV 17 febbraio 2009, n. 372, secondo quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, assume natura di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi dell'art. 135, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è di seguito denominato PTRC.

ARTICOLO 2 - Elaborati del PTRC

- 1. Il PTRC è composto da:
 - a) Relazione illustrativa con i "Fondamenti del Buon Governo"
 - b) Elaborati grafici:
 - Tav. PTRC 1992-Ricognizione
 - Tav. 01a Uso del suolo Terra

- Tav. 01b Uso del suolo Acqua
- Tav. 01c Uso del suolo Idrogeologia e rischio sismico
- Tav. 02 Biodiversità
- Tav. 03 Energia e Ambiente
- Tav. 04 Mobilità
- Tav. 05a Sviluppo economico produttivo
- Tav. 05b Sviluppo economico turistico
- Tav. 06 Crescita sociale e culturale
- Tav. 07 Montagna del Veneto
- Tav. 08 Città, motore di futuro
- Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole + legenda)
- Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto
- c) Rapporto Ambientale
- d) Quadro conoscitivo (su supporto digitale)
- e) Ambiti di Paesaggio Atlante ricognitivo Documento per la pianificazione paesaggistica comprendente:
 - 1. Ambiti di paesaggio
 - 2. Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici
 - 3. Atlante ricognitivo
 - 4. Sistemi di valori:
 - 4.1 I siti patrimonio dell'Unesco
 - 4.2 Le Ville Venete
 - 4.3 Le Ville del Palladio
 - 4.4 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica
 - 4.5 Forti e manufatti difensivi
 - 4.6 Archeologia industriale
 - 4.7 Architetture del Novecento
- f) Norme Tecniche.

ARTICOLO 3 - Contenuti prevalenti

- Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici, prevalgono le previsioni dei grafici a scala maggiore di maggior dettaglio.
- 2. Nel caso di contraddizione di previsioni tra norme ed elaborati grafici, prevale quanto contenuto nel testo normativo.

ARTICOLO 4 - Effetti del PTRC e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

- Il PTRC è strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici e può essere motivatamente modificato o integrato dai piani regionali di settore e di sviluppo delle grandi reti di servizi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 145, comma 3, del D.Lgs. 42/04.
- Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore devono adeguarsi entro dodici mesi da quando il PTRC acquista efficacia dall'entrata in vigore del PTRC, secondo le previsioni di cui al successivo art. 72 bis.
- 3. L'inutile decorso del termine di cui al comma 2 comporta l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

ARTICOLO 5 - Progetti strategici

- Per l'attuazione del PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale.
- 2. La Giunta Regionale provvede con propri atti all'individuazione dei progetti strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.
- 2. In sede di prima attuazione del PTRC sono individuati come progetti strategici :
 - a) attività diportistica
 - b) ambito portuale veneziano
 - c) dolomiti e montagna veneta
 - d) cittadelle aeroportuali
 - e) urban labor di Rovigo
 - f) via Ostiglia
 - g) le ville di Andrea Palladio
 - h) sistema insediativo afferente le stazioni del SFMR e l'accesso alla rete viaria primaria
 - i) hub principali della logistica
 - j) sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea
 - k) città della musica di Verona
 - l) progetto culturale e storico della Grande Guerra.

ARTICOLO 6 - Monitoraggio

- Il livello di raggiungimento degli obiettivi del PTRC è monitorato sulla base di indicatori legati al quadro conoscitivo del PTRC.
- 1bis. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta Regionale predispone strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso, sulla base di dati e definizioni confrontabili per misurare, con indicatori e indici, il consumo di suolo. La Giunta Regionale, avvalendosi delle informazioni sulle dinamiche del fenomeno, predispone criteri e metodologie per il contenimento del

consumo di suolo al fine di adottare le opportune misure che limitino il consumo di territorio non urbanizzato. Per le medesime finalità gli strumenti di governo del territorio di cui alla LR 11/04 tengono monitorati i valori di superficie agricola comunale (SAU) e di superficie agricola trasformabile (SAU trasformabile), nonché l'estensione della superficie agricola trasformata in zone con destinazione diversa da quella agricola.

- 1 ter. Per il controllo del fenomeno del cambiamento climatico la Giunta Regionale promuove la definizione di una rete permanente per il monitoraggio ambientale relativo agli scenari climatici, attraverso la definizione di opportuni portfoli di indicatori, all'interno dei processi di Valutazione Ambientale Strategica e dei relativi sistemi di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio viene implementato anche tramite opportuni accordi con le stazioni di previsione climatica pubbliche esistenti nel territorio regionale (ARPAV).
- 2. Il monitoraggio ambientale previsto dalla disciplina in tema di Valutazione Ambientale Strategica rappresenta parte integrante del sistema di monitoraggio del PTRC. La Giunta regionale individua gli indicatori idonei a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PTRC, anche al fine di adottare le opportune misure di mitigazione degli stessi.
- La Giunta Regionale, avvalendosi dei soggetti istituzionali preposti alla gestione di dati e informazioni di natura ambientale, territoriale e socio-economica, determina modi e tempi con cui attuare il monitoraggio del PTRC.
- 4. Gli indicatori funzionali alla definizione del grado di conservazione di habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e specie dell'Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE e dell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE, sono condivisi con l'Autorità competente per l'attuazione della rete Natura 2000 del Veneto.

TITOLO II USO DEL SUOLO

CAPO I SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

ARTICOLO 7 - Aree rurali

- 1. Il PTRC individua e delimita quattro categorie di aree rurali diversamente disciplinate:
 - a) Aree di agricoltura periurbana nelle quali l'attività agricola viene svolta a ridosso dei principali centri urbani e che svolgono un ruolo di "cuscinetto" tra i margini urbani, l'attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte residuali.
 - b) Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo.
 - c) Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale.
 - d) Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l'attività agricola svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.
- 2. Nel sistema del territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica è orientata al principio del minor consumo di suolo e persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico del settore rurale attraverso processi di trasformazione del territorio realizzati con il minor consumo possibile di suolo;
 - b) consentire gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio;
 - b) incentivare la riconversione delle superfici impermeabilizzate con tipologie maggiormente permeabili;
 - c) ammettere favorire il restauro, e la riqualificazione edilizia e funzionale e l'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e delle loro pertinenze;
 - c bis) consentire e promuovere e sostenere gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale, anche prevedendo invarianti di natura ambientale, paesaggistica e agricolo-produttiva per gli ambiti più significativi;
 - d) promuovere le pratiche colturali che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari storici e la continuità eco sistemica: al fine della cura e della manutenzione del territorio rurale sono riconosciute, tutelate e favorite le pratiche agricole tradizionali, anche marginali, le produzioni di qualità, le produzioni biologiche e le specificità territoriali;

- e) prevedere interventi sullo stato eco sistemico attuale e potenziale del territorio rurale al fine del suo mantenimento e del ripristino e potenziamento degli elementi ad alto valore naturalistico esistenti;
- f) realizzare e recuperare promuovere e sostenere il recupero dei fabbricati abitativi e agricoloproduttivi e delle loro pertinenze e consentire la realizzazione di fabbricati abitativi e agricoloproduttivi necessari alle aziende agricole garantendo il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, nel rispetto della struttura insediativa esistente;
- **f bis**) prevedere interventi sullo stato eco sistemico attuale e potenziale del territorio rurale al fine del suo mantenimento e del ripristino e potenziamento degli elementi ad alto valore naturalistico esistenti;
- g) tutelare di norma, la visibilità dell'acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica, limitando le tombinature ai soli casi ove ne sia dimostrata la necessità, nonché negli specchi acquei, per conservare la complessità ecologica e paesaggistica dei luoghi;
- h) localizzare le linee preferenziali di lo sviluppo insediativo e i corrispondenti limiti fisici all'edificazione nel territorio rurale preferibilmente nelle aree agropolitane e periurbane e nel rispetto della funzionalità delle aziende agricole, con particolare riferimento alle aziende professionali;
- i) garantire favorire e la permanenza di attività di accoglienza e servizio, privilegiando interventi di restauro e riqualificazione edilizia e territoriale, con particolare riferimento all'insediamento delle attività agrituristiche, alla commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") e all'agricoltura sociale da parte delle imprese agricole o di altri soggetti, come definito da specifica disciplina regionale.
- 3. Nel sistema del territorio rurale i Comuni specificano, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2004, la delimitazione delle aree del sistema rurale individuate dal PTRC individuando, altresì, i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree di agricoltura periurbana e nelle aree agropolitane.
- 4. Nelle aree rurali nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:
 - a) verificare l'impossibilità di recupero, riqualificazione e/o riconversione di aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri, preventivamente all'individuazione di aree a uso agricolo o suoli naturali da destinare a nuovi sviluppi insediativi o ad infrastrutture, e comunque solo a seguito del completamento di almeno il 60% delle aree già previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano e assicurando il rispetto dei limiti al consumo di suoli agricoli definiti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004;
 - b) individuare misure incentivanti per disincentivare il consumo di nuovi suoli agricoli e naturali e per favorire il recupero, la riqualificazione e/o la riconversione di aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri o in stato di abbandono;
 - c) al fine del recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente, facilitare i cambi di destinazione d'uso degli edifici rurali ritenuti compatibili con l'esercizio dell'attività agricola, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività insediate;

- d) individuare, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. d), della L.R. n. 11/2004, misure per incentivare il riutilizzo a fini agricoli-produttivi degli edifici non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, da parte di altre aziende agricole;
- e) prevedere misure per restituire all'uso agricolo suoli urbanizzati o occupati da strutture e infrastrutture non utilizzate o in stato di abbandono;
- f) limitare la trasformazione delle aree agricole con buone caratteristiche agronomiche e investite a colture tipiche e di pregio in zone con destinazione diversa da quella agricola, al fine di garantire nelle medesime la conservazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche. Nei casi in cui si rendano necessarie trasformazioni territoriali con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità, prevedere interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agro-ambientale equivalente a quella occupata e trasformata;
- g) nella realizzazione di opere, impianti o strutture garantire ove possibile la permeabilità delle aree esterne scoperte, prevedendo soluzioni idonee a favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno;
- h) mettere a punto misure per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e sui manufatti rurali, integrandoli al fine di integrarli architettonicamente, con particolare considerazione dell'ampiezza delle superfici di copertura caratterizzanti le varie tipologie di edilizia rurale.

ARTICOLO 8 - Aree di agricoltura periurbana

- Nell'ambito delle aree periurbane la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:
 - a) riconoscere, tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativa della risorsa idrica;
 - b) valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; i Comuni a tal fine possono individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali;
 - c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
 - d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana;
 - e) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e

- l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- f) definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscano il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell'aggregato abitativo esistente o in contiguità con esso.
- 2. Nell'ambito delle aree periurbane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai) in osservanza della disciplina sulla biodiversità, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

ARTICOLO 9 - Aree agropolitane

- Nelle aree agro-politane in pianura la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:
 - a) garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l'esercizio non conflittuale delle attività agricole assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;
 - b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;
 - c) individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile;
 - d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico-naturale.
- 2. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola

- Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:
 - a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della
 continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali
 aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio
 agrario;

- favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
- c) favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;
- d) garantire l'eventuale assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza anche attraverso l'esercizio non conflittuale delle con le attività agricole zootecniche;
- e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;
- f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.

ARTICOLO 11 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa

- 1. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:
 - a) favorire lo sviluppo il miglioramento e l'utilizzazione delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa in ragione degli elementi che le caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di aree di connessione ecologica, orientandone le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
 - b) favorire l'applicazione la definizione di metodi, criteri e iniziative da intraprendere al fine di valorizzare il ruolo dell'agricoltura nel mantenimento delle diverse specificità territoriali e della conservazione del paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - c) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità e la manutenzione, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture ecocompatibili da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
 - d) limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;

e) garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.

CAPO II

SISTEMA DEL SUOLO AGROFORESTALE

ARTICOLO 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico

- 1. Le foreste ad alto valore naturalistico assolvono a finalità idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche e socio economiche.
- 2. La Regione incentiva il ripristino degli spazi aperti e infraperti afferenti a zone boscate e la conservazione degli ambienti seminaturali quali prati, ex-coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire la biodiversità e la manutenzione del territorio attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle caratteristiche storiche del paesaggio agro forestale.
- 3. Le attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento ai territori classificati montani, costituiscono fattore indispensabile di sviluppo del settore forestale e di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali.
- 4. Nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000, limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti e la realizzazione di interventi localizzati di consolidamento della sede stradale, è ammessa l'asfaltatura delle strade silvopastorali; sono sempre ammessi altri interventi di consolidamento della sede stradale, attuati con tecniche a basso impatto ambientale o afferenti a metodiche ascrivibili all'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 13 - Valorizzazione in zona montana dei pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi

- 1. L'utilizzo dei pascoli e delle praterie connesso al mantenimento e al miglioramento dell'attività zootecnica è strumento per garantire le valenze naturalistiche, protettive e colturali.
- 2. Nei prati, nei pascoli e nelle praterie d'alta quota che costituiscono elemento di grande rilievo per la configurazione del paesaggio agro forestale, vanno favoriti interventi di recupero colturale e va incoraggiata la relativa gestione attiva a fini zootecnici.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere messi in atto vanno incentivati interventi di contenimento dell'avanzamento del bosco e di recupero di nuove aree a pascolo.
- 4. Nei pascoli montani la rinnovazione forestale si considera insediata quando raggiunge una altezza superiore a 3 metri.
- 5. Sono sempre ammessi i recuperi di prati stabili e dei pascoli degradati o invasi dal bosco. I Comuni, previa verifica delle delimitazione dei prati stabili e dei pascoli del PTRC, in sede di redazione del

PAT delimitano queste aree ai fini della necessaria azione di tutela e dell'eventuale recupero alla destinazione originaria.

ARTICOLO 14 - Prati stabili

- 1. La Regione riconosce i sistemi di prati stabili quali risorse per il paesaggio e la biodiversità.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni individuano, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boschive.

CAPO III

SISTEMA ESTRATTIVO

ARTICOLO 15 - Risorse minerarie – cave e miniere

- 1. La pianificazione regionale di settore, da attuarsi anche mediante uno specifico piano per le attività di cava, e l'attività di ricerca e coltivazione delle risorse minerarie sono tese alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio minerario, anche nei casi in cui esso è posto nella disponibilità del proprietario del suolo, in coerenza con le esigenze della programmazione economica e di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di mitigazione coerenti con le caratteristiche del territorio agrario in cui sono realizzati gli interventi.
- 2. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, paesaggistici, turistico-ricreativi, culturali e di incentivazione della biodiversità, compresa la conservazione, a fine intervento, della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.
- 3. La Regione promuove e incentiva la coltivazione in sotterraneo delle miniere e delle cave valutando i contrapposti interessi pubblici coinvolti anche in relazione ai vincoli posti a tutela delle aree del soprassuolo e dell'ambiente, nonché il riuso e la valorizzazione dei volumi sotterranei derivanti.

CAPO IV SISTEMA DELLE ACQUE

- 1. L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico, il quale pone i seguenti obiettivi di cui il PTRC prende atto: che il PTRC assume.
 - a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante interesse ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché i programmi di intervento per il loro conseguimento;
 - b) individua e disciplina le zone omogenee di protezione per la tutela qualitativa delle acque, stabilendo limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue urbane diversificati in funzione delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e insediative del territorio regionale;
 - c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari nonché le aree di salvaguardia e le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano;
 - d) individua e disciplina le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi al fine di salvaguardare la disponibilità idrica delle falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua. Il PTA regolamenta inoltre gli utilizzi delle acque correnti al fine di garantire il rispetto del deflusso minimo vitale in alveo;
 - e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di acque sotterranee da riservare, per le loro caratteristiche quantitative/qualitative, alla produzione di acqua per uso potabile destinata all'alimentazione dei pubblici acquedotti.
- 2. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.
- 3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul territorio (tra cui eventualmente le cave dismesse), da convertire in bacini di accumulo idrico, e previsto l'uso plurimo dei bacini di accumulo d'acqua a sostegno dell'innevamento programmato, nonché attuati interventi per l'incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.
- 4. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.
- 5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive.
- 6. Al fine di ridurre gli effetti negativi sulle componenti ambientali dell'area perilitoranea, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, con i Consorzi di Bonifica competenti per

- territorio, attuano interventi finalizzati a limitare il fenomeno della risalita del cuneo salino e dell'ingressione nella falda dell'acqua salata.
- 7. Al fine di tutelare il paesaggio nelle aree montane, a monte delle cascate aventi salti superiori ai 15 metri, possibili prelievi idrici a scopi acquedottistici e/o industriali devono essere convenientemente valutati.

ARTICOLO 16 bis - Bonifica idraulica e irrigazione

1. La Regione promuove e sostiene l'attività di bonifica idraulica, considerata essenziale per lo sviluppo del territorio. Oltre alle tradizionali funzioni di difesa idraulica la Regione attribuisce alla bonifica ulteriori potenzialità di tutela ambientale e di valorizzazione dei comprensori collinari e montani nei quali essa opera.

2. A tal fine:

- a) favorisce l'ammodernamento e il potenziamento delle opere idrauliche di bonifica anche in relazione a mutate condizioni climatiche ed ambientali;
- b) sostiene l'irrigazione come strumento per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, garantendo la razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica-irrigua disponibile, attraverso la riconversione degli impianti irrigui, la tesaurizzazione delle acque meteoriche, l'adeguamento della rete di bonifica per veicolare e invasare acqua irrigua;
- c) favorisce il coordinamento e l'armonizzazione della funzionalità idraulica della bonifica con quella delle reti minori che in essa confluiscono;
- d) favorisce il perseguimento di azioni mirate al miglioramento della qualità delle acque con particolare riferimento a quelle rilasciate in ambiti sensibili quali le lagune;
- e) favorisce l'unità idrografica dei comprensori di bonifica ai fini di una ottimale gestione degli stessi;
- f) favorisce l'uso delle reti idrauliche e delle opere di bonifica a scopo promiscuo, di bonifica e di irrigazione;
- g) favorisce l'utilizzo di salti d'acqua presenti lungo i collettori di bonifica per la produzione di energia idroelettrica;
- h) favorisce l'adeguamento degli impianti idrovori considerati strategici ai fini della sicurezza idraulica del territorio, nonché l'adattamento degli stessi a nuove funzionalità connesse con un possibile esercizio irriguo anche con ricircolo di acque di pioggia;
- i) favorisce il mantenimento e il restauro di manufatti di bonifica di valore storico e la conservazione di eventuali apparecchiature idrauliche, elettriche e meccaniche in esse contenute;
- j) promuove la valorizzazione dell'irrigazione considerata strategica ai fini della tutela ambientale e dello sviluppo sociale ed economico del territorio;
- k) favorisce l'utilizzo delle risorse idriche a scopo irriguo. In caso di conflitto d'uso della risorsa, l'utilizzo irriguo viene subordinato a quello idropotabile;

- l) favorisce la realizzazione di serbatoi utili all'irrigazione anche attraverso l'uso plurimo degli stessi;
- m) favorisce la riduzione dei consumi unitari di acqua attraverso la trasformazione dei sistemi di irrigazione a dotazione idrica maggiormente elevata.

ARTICOLO 17 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)

- 1. Il MOSAV definisce le infrastrutture sovraambito a livello regionale, vocate al prelievo ed alla distribuzione di acqua potabile di buona qualità in tutte le aree del Veneto, alla creazione di una rete di sicurezza degli approvvigionamenti, al miglioramento dell'efficienza dello sfruttamento delle risorse idropotabili, al risparmio dell'energia impiegata per il trasporto della risorsa.
- 2. In ragione degli obiettivi di miglioramento ambientale, di riduzione delle perdite distributive, di riduzione del consumo di energia, di messa in sicurezza delle forniture, di garanzia di controllo e qualità, il MOSAV costituisce elemento di pianificazione sovraambito di natura obbligatoria, e ad esso devono uniformarsi le pianificazioni d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.
- 3. Nelle aree laddove ci sia la presenza di adeguato servizio di pubblico acquedotto, i Comuni operano per disincentivare i prelievi ad uso idropotabile di natura privata.

ARTICOLO 18 - Risorse idrotermominerali

- 1. La Regione promuove, valorizza e tutela le risorse idrotermominerali costituite dalle acque termali, delle acque minerali e di sorgente e delle risorse geotermiche.
- 2. L'attività termale all'interno dell'area interessata dal Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) è regolata dal Piano regionale di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT).
- 3. L'utilizzazione delle risorse geotermiche è subordinata alla verifica di rigenerazione delle medesime e di sostenibilità ambientale nel rispetto di apposite direttive regionali.

CAPO V

SISTEMA DELLE AREE DI TUTELA E VINCOLO

ARTICOLO 19 - Aree sottoposte a vincolo dissesto idrogeologico

- 1. La Regione persegue la difesa idrogeologica del territorio e la conservazione del suolo attraverso specifici programmi finalizzati sia alla prevenzione dei dissesti che al recupero degli stessi, predisponendo la realizzazione di idonei interventi.
- 2. La Regione promuove il controllo e il monitoraggio delle aree soggette a dissesto idrogeologico, nonché azioni di concertazione e collaborazione con gli enti preposti.

3. Per le finalità di cui al comma 1 Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni individuano, secondo le rispettive competenze, gli ambiti di fragilità ambientale quali le aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree esondabili e soggette a ristagno idrico, le aree di erosione costiera. In tali ambiti le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni determinano le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo ammissibili.

ARTICOLO 20 - Sicurezza idraulica

- L'individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica e geologica e la definizione dei possibili
 interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche, vengono effettuate dai
 Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di
 bacino.
- 1bis. I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.
- 2. Al fine di non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, in coerenza con il DLgs 152/2006, devono comprendere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi, in accordo con il PTA, l'idoneità idraulica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l'idoneità della rete di prima raccolta delle acque meteoriche nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a valle prescrivendo i limiti per l'impermeabilizzazione dei suoli, per l'invaso e il successivo recapito delle acque di prima pioggia.
- 3. I nuovi interventi, opere e attività devono:
 - a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli;
 - b) non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione;
 - c) mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire il ripristino delle aree naturali di laminazione ed la creazione di nuove aree di libera esondazione, con riferimento anche alla possibilità di individuare la cave dismesse come siti di laminazione.
- 4. Devono essere evitati, nella misura possibile, i tombinamenti dei fossati e corsi d'acqua.

- 5. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica:
 - a) è vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;
 - b) è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
 - c) è consentito lo spurgo meccanico dei fossi agendo, se possibile, su una sola delle rive, per favorire la conservazione o la piantumazione della vegetazione arborea sulla seconda riva.
- 5 bis. Gli argini e le sponde fluviali sono destinati prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica.
- 6. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dalle golene di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale sono consentite esclusivamente al fine di:
 - a) assicurare il raggiungimento di obiettivi di funzionalità, sicurezza e recupero morfologico del corso d'acqua;
 - b) ripristinare le sezioni ovvero procedere alla pulizia degli alvei a fronte di situazioni imprevedibili di urgenza;
 - c) realizzare bacini di laminazione che consentono lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua defluenti nella fase di piena dei fiumi e bacini di accumulo delle acque da utilizzare quale riserva idrica ove tale tipologia di opera sia approvata dalla Regione.

ARTICOLO 20 bis - Contratto di Fiume

1. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, con lo scopo di perseguire l'obiettivo di integrare la gestione della sicurezza idraulica con l'assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi. Lo strumento di programmazione negoziata che assume tali finalità è il "Contratto di Fiume"(CdF), comunque denominato. Tale strumento è correlato ai processi di programmazione/pianificazione strategica regionale in materia di riqualificazione dei bacini fluviali e delle risorse idriche; esso recepisce le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata (di settore e territoriale /paesaggistica/ambientale) contribuendo allo sviluppo di sinergie fra le diverse politiche riferite all'acqua, producendo dove possibile programmi e piani d'azione multifunzionali.

ARTICOLO 21 - Sicurezza geologica

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio da movimenti franosi geologico e da valanga, lo studio geologico a corredo degli strumenti urbanistici devono considerare le condizioni di stabilità dei suoli ed escludere dalle nuove previsioni le deve comprendere una Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) per verificare l'idoneità geologica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti e delle aree che non risultino idonee all'insediamento, che evidenzi, in particolare, la

compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio anche al fine di poterne valutare la mitigazione.

- 2. Ferme restando le previsioni dei PAI, sulle aree interessate da rischio soggette a pericolosità geologica sono consentite, previo apposito progetto, le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi. I progetti finalizzati alla messa in sicurezza devono basarsi sulla scelta migliore tra le possibili tipologie di intervento in condizioni economicamente e tecnicamente valide.
- 3. La Regione, le Province e i Comuni, in ottemperanza a quanto stabilito dal PRS, promuovono la conoscenza e la difesa geologica del territorio e concorrono allo sviluppo della banca dati geologica regionale delle banche dati regionali geologica e delle opere di difesa e alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica anche attraverso i piani urbanistici, i piani ambientali e le progettazioni.
- 4. La Regione svolge attività di aggiornamento del tematismo relativo alle cartografie da valanga e promuove attività conoscitive e programmatiche che portino alla definizione della pericolosità da valanga ed alle azioni utili alla sua mitigazione.

ARTICOLO 22 - Aree a rischio di subsidenza

- 1. La Regione promuove le azioni conoscitive utili a creare un quadro aggiornato sul fenomeno della subsidenza.
- 2. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia delimitano le aree nelle quali il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo adottando per le medesimi superfici criteri urbanistici, edilizi ed infrastrutturali. In tali aree il prelievo di acque profonde, acque termominerali, acque geotermiche ed idrocarburi, è soggetto ad appositi studi volti a caratterizzare il fenomeno della subsidenza dal punto di vista geologico, a monitorarne l'evoluzione, a studiarne le cause e a proporne su un piano tecnico i possibili rimedi.

ARTICOLO 23- Rischio sismico

- 1. Le Province e i Comuni contribuiscono alla formazione della banca dati geologica regionale e forniscono alla Regione, sulla base della mappa di rischio sismico di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3519/2006, elementi idonei allo sviluppo dei criteri di scelta finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.
- 2. I Comuni nei propri strumenti urbanistici comprendono una valutazione di compatibilità sismica redatta secondo le specifiche direttive regionali.
- 1. L'intero territorio regionale è soggetto a rischio sismico con diverse fasce di pericolosità, secondo la classificazione di cui alle vigenti disposizioni in materia.
- 2. La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni a contribuire alla formazione della banca dati geologica regionale e predispone, rendendolo gradualmente disponibile,

un Programma di attività e studi di microzonazione e di definizione di mappe di pericolosità di dettaglio, con approfondimenti relativi all'individuazione di aree suscettibili di fenomeni locali (quali liquefazione dei terreni, ecc.). Tale Programma coordina le iniziative intraprese dalle amministrazioni locali e stabilisce i livelli di approfondimento più opportuni in relazione alle specifiche problematiche, ferma restando la competenza comunale sulla produzione di cartografie sismiche su base areale.

- 3. La Regione promuove attività di censimento dei centri storici esposti al rischio sismico, con particolare riferimento alla banca dati "Centri Storici e Rischio Sismico CSRS", creata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in sinergia con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con l'obiettivo di analizzare il rischio di perdita di "interesse culturale" e di valore storico-artistico per i centri storici in occasione di eventi sismici.
- 4. La Regione promuove attività preventive di verifica sismica degli edifici produttivi, anche estendendo le procedure avviate a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio in relazione alla messa in sicurezza e alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico degli stessi.
- 5. Conformemente con le leggi regionali in materia urbanistica, le Province e la Città Metropolitana di Venezia approfondiscono gli argomenti sismici tramite l'adeguamento, la revisione o la nuova formazione dei PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale). I Comuni nello sviluppo degli studi di compatibilità con la condizione di rischio sismico degli strumenti urbanistici di livello comunale o delle loro varianti, individuano strategie di riduzione di tale rischio, da attuare tramite misure strutturali, a livello di regolamenti, e tramite misure non-strutturali, quali ad esempio rilocalizzazioni di funzioni, e anche promuovendo opportuni confronti con i Piani di Protezione Civile.
- 6. La Regione identifica procedure di supporto alle amministrazioni comunali e agli enti gestori di infrastrutture e reti nell'esecuzione di una catalogazione sistematica degli edifici (ordinari, monumentali, strategici, produttivi) e delle life-lines esistenti che ricadono nelle tipologie di maggiore rischio in caso di evento sismico per ragioni costruttive o di localizzazione. Tali procedure saranno recepite negli strumenti urbanistici comunali, inclusi i regolamenti edilizi. Il censimento potrà essere utilizzato per predisporre attività di prevenzione (ad es. programmi di consolidamento e restauro) del patrimonio edilizio esistente, e avrà ricadute positive anche nelle fasi di gestione e pianificazione dell'emergenza, in particolare nei Piani di Protezione Civile.
- 7. La Regione promuove la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei e sostiene la predisposizione di progetti sulle tematiche inerenti il rischio sismico.

TITOLO III BIODIVERSITÀ

CAPO I SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA

ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale

- 1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto.
- 2. La Rete ecologica regionale è costituita da:
 - a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE 2009/147/CE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;
 - corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
 - c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.
- 3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti.
- 4. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica e ad adeguare le normative dei piani al presente articolato, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.
- 5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, e avvalendosi anche del contributo delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni scientifiche, una banca dati territoriale della Rete ecologica.
- 6. La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obbiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete

Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE.

ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici

- 1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, con possibilità di apportarvi modifiche, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità, e di inserire nuovi elementi ecologici per ridurre la frammentazione, al fine di garantire la continuità ecosistemica, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.
- 2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica.
- 3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.
- 4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari.

ARTICOLO 26 - Cavità naturali, sorgenti e monumenti naturali

- 1. La Regione prevede azioni volte alla tutela e conservazione delle cavità naturali meritevoli di tutela, e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali earsici e delle sorgenti.
- 2. La Regione incentiva le attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, sull'impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinanti e il completamento dell'inventario e della cartografia della presenza di comunità animali e vegetali.
- 3. Le Province e i Comuni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le cavità naturali, e le sorgenti e i monumenti naturali sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche di tali elementi.

TITOLO IV ENERGIA E AMBIENTE

CAPO I ENERGIA

ARTICOLO 27 - Riqualificazione energetica dei sistemi urbani

- 1. I Comuni Gli Enti competenti predispongono programmi, piani energetici e progetti per la riqualificazione energetica del sistema urbano, o parti di esso, con particolare attenzione ai centri storici, sviluppando impianti di produzione e distribuzione dell'energia, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, nonché progetti per la messa in efficienza energetica degli edifici pubblici esistenti, con particolare riguardo agli edifici scolastici.
- 2. Al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e garantire la qualità architettonica degli interventi, la Regione definisce i criteri per la determinazione dell'indice di qualità architettonica e i Comuni, con riferimento all'indice conseguito dai singoli interventi, riconoscono adeguate misure di premialità.

ARTICOLO 28 - Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica

- 1. Le centrali fino a 1 MW termico in cogenerazione e rigenerazione **trigenerazione**, possibilmente connesse a reti di teleriscaldamento, possono essere collocate anche all'interno dei perimetri dei centri abitati.
- 2. Gli impianti termoelettrici da 1 MW a 10 MW termici, quando l'energia termica è fornita a grandi utilizzatori o distribuita in ambito urbano attraverso reti di teleriscaldamento, possono essere sono localizzati preferibilmente in aree industriali o per servizi all'interno dei perimetri dei centri urbani, purché in aree funzionalmente idonee.
- 3. Gli impianti termoelettrici oltre i 10 MW termici sono localizzati in aree industriali e per servizi.

ARTICOLO 29 - Sviluppo delle fonti rinnovabili

- La Regione del Veneto promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, solare, termica, biomasse legnose eolico e geotermico) nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi che ai sensi dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 387/2003 sono definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- 2. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti. Nelle zone agricole possono altresì essere ubicate piattaforme di produzione e stoccaggio di biomasse legnose a fini energetici.

Deve essere, inoltre, data priorità al riutilizzo di aree degradate da attività antropiche, tra cui siti industriali, cave, discariche ai sensi del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 30 - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo

- 1. Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono preferibilmente installati nelle aree industriali, a grande distribuzione commerciale ed in quelle compromesse dal punto di vista ambientale, ivi comprese quelle costituite dalle discariche controllate di rifiuti e dalle aree delle cave dismesse o lotti estrattivi dichiarati estinti e comunque conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
- 2. La progettazione degli impianti fotovoltaici al suolo deve prevedere un corretto inserimento paesaggistico ed eventuali opere di mitigazione paesaggistica e/o compensazione.
- 3. I piani, i progetti e gli interventi di impianti fotovoltaici al suolo sono localizzati preferibilmente al di fuori di Aree Nucleo, di cui al precedente art. 24.

ARTICOLO 31 - Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti

- 1. Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno mediante l'attacco a terra degli edifici, i Comuni prevedono norme che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie. Tali norme si estendono anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra.
- 2. Nelle aree definite a rischio secondo i rilievi e le mappature redatte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto i Comuni si conformano alle seguenti direttive:
 - a) prevedere, contestualmente al rilascio del titolo legittimante l'intervento edilizio, adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti;
 - b) prevedere interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici esistenti e studiare interventi di adeguamento per quelli che esprimono concreti rischi.

ARTICOLO 32 - Reti elettriche

1. In riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, le nuove linee elettriche aeree devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con deve essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.

CAPO II AMBIENTE

ARTICOLO 33 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti

- 1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili conformi alla disciplina di settore.
- 1 bis. Va favorito l'utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime.
- 2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:
 - a) discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o
 F;
 - b) impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.
- 3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico.
- 4. Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica.

ARTICOLO 34 - Compensazione Mitigazione ambientale

- 1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di significative trasformazioni del suolo possono indicare vengano accompagnate dall'individuazione di forme di compensazione mitigazione ambientale in relazione ad all'entità degli interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o alla presenza di aree degradate da riqualificare.
- 2. Gli interventi di compensazione mitigazione ambientale possono essere di:
 - a) rinaturalizzazione ex novo (afforestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto, ecc.);
 - b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o depurazione di un corso o di uno specchio d'acqua, completamento o disboscamento di un'area boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, l'ispessimento e/o l'infittimento di siepi e filari già esistenti, la realizzazione di passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia o scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, ecc.);
 - c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi (ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di corridoi verdi, aree di sosta

attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici, ecc.).

3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10.

CAPO III

PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 35 - Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile

- I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia individuano, secondo le vigenti disposizioni
 in materia ed in conformità al Piano Regionale per il coordinamento delle emergenze di Protezione Civile,
 edifici strategici per la gestione delle emergenze nonché gli edifici destinati alle specifiche attività di
 protezione civile.
- 2. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia individuano altresì aree di emergenza idonee, per sicurezza e dimensione, a proteggere la popolazione minacciata da calamità o sfollata a seguito di calamità e a far convergere i soccorritori intervenuti.
- 3. Le aree di emergenza si suddividono in:
 - a) aree di attesa dove garantire prima assistenza
 - b) aree di ricovero dove installare insediamenti abitativi
 - c) aree di ammassamento dove far confluire risorse e mezzi per operazioni di soccorso.
- 4. Le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali così da assicurare attività alternative di servizio al territorio in condizioni di non emergenza.
- 5. La Regione favorisce la realizzazione dei "Distretti di protezione civile" quali forme ottimali di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile.
- 6 Sono individuati quali edifici strategici di rilevanza regionale:
 - a) "il centro emergenze e il centro logistico", sede della Protezione Civile Regionale e del COREM –
 Coordinamento Regionale in Emergenza;
 - b) "la piattaforma logistica attrezzata", come magazzino per le attrezzature e i mezzi di Protezione Civile e centro di formazione/addestramento per volontari e addetti.

TITOLO V MOBILITA'

ARTICOLO 36 - Sistemi di trasporto

- 1. Al fine di migliorare la circolazione delle persone e delle merci in tutto il territorio regionale, il PTRC promuove una maggiore razionalizzazione dei sistemi insediativi e delle reti di collegamento viario di supporto, anche mediante la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti.
- 2. Nella cura e nello sviluppo della rete viaria primaria e secondaria, si deve conseguire una maggiore efficienza complessiva del sistema viario regionale, attraverso alcune linee d'azione principali che prevedono:
 - a) il potenziamento dell'interscambio ferro gomma fra servizi pubblici, attraverso una razionalizzazione ed integrazione dei servizi su gomma ed attraverso la concentrazione dei punti di sosta delle autocorse, anche in prossimità delle stazioni o fermate ferroviarie, realizzando adeguati spazi attrezzati o opportune piattaforme logistiche comprensoriali;
 - b) un'offerta di trasporto basata sull'utilizzo integrato dei mezzi pubblici, possibilmente con tecnologia e combustibili a basso impatto ambientale, attraverso il potenziamento dell'offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.), favorendo in particolare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità espresse dalla popolazione scolastica e lavorativa;
 - c) sistema di parcheggi scambiatori, preferibilmente al di fuori di contesti di particolare valore storico
 e paesaggistico, connessi funzionalmente alla rete del servizio pubblico di trasporto, nonché
 autoparchi attrezzati per camion in prossimità delle aree industriali;
 - d) il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (**SFMR**) quale strumento di decongestione dei traffici che investono l'area veneta caratterizzata da un modello insediativo (produttivo e residenziale) diffuso.
 - e) la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da attivarsi anche mediante controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati, con esclusione degli accessi privati;
 - f) lo sviluppo ordinato e funzionale delle aree di sosta afferenti il sistema autostradale e in particolare la realizzazione di una rete di impianti attrezzati dedicati alla sosta dei mezzi pesanti, nel rispetto di specifiche linee guida da adottarsi da parte della Giunta Regionale.

ARTICOLO 37 - Impianti a fune e aree sciabili

1. Lo sviluppo degli impianti di risalita e delle aree sciabili, quali componenti del sistema della mobilità regionale, si attua, in conformità a quanto disposto dal Piano regionale Neve, previa una razionalizzazione del sistema esistente, mediante modelli di crescita economica sostenibile che assicurino competitività anche attraverso i collegamenti vallivi finalizzati a creare una rete integrata di qualità.

2. Al fine di sostenere la connessione intervalliva nelle aree montane, la pianificazione di settore favorisce la creazione di collegamenti tra le reti infrastrutturali presenti nelle località finitime, proponendo in tal modo modelli di offerta turistica rispondenti alle esigenze concorrenziali.

ARTICOLO 38 - Aree afferenti *ai caselli autostradali*, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e alle stazioni SFMR

- Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade, di cui alla tav. 04, e
 alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di
 rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Dette aree sono da pianificare sulla base di
 appositi progetti strategici regionali.
- 2. Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, tendente a un miglioramento generale del sistema stesso, lo sviluppo territoriale delle aree di cui al comma 1, non interessate da tessuti urbani consolidati, è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti, anche nei territori esterni, relazionati alle aree stesse, che preveda una loro rilocalizzazione e concentrazione, ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.
- 3. Per quanto concerne la pianificazione di contesti interessati da tessuti urbani consolidati, gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.
- 4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale delle aree di cui al comma 1.

ARTICOLO 39 - Ambito portuale veneziano Portualità veneziana

- 1. L'ambito portuale veneziano La portualità veneziana è un insieme organico di aree demaniali, superfici ad uso prevalentemente industriale, canali ed infrastrutture di servizio.
- 2. Per un efficace coordinamento delle scelte relative alla salvaguardia e allo sviluppo dell'ambito portuale veneziano con le scelte strutturali relative all'intera area del sistema portuale lagunare e, più in generale, del sistema portuale del nord-Adriatico, l'ambito portuale veneziano assume valenza strategica sia in relazione all'espansione del Porto che in relazione allo sviluppo economico-industriale dell'ambito stesso; per tali motivi ed al fine di pervenire al miglior assetto dell'area in questione l'ambito portuale veneziano è assoggettato a si provvede con progetto strategico, redatto d'intesa con i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Venezia, la Regione e l'Autorità Portuale.
- 3. Il progetto strategico è finalizzato a definire l'asset portuale di Marghera e le specializzazioni del terminal di Venezia Marittima.

ARTICOLO 40- Cittadelle aeroportuali

- La Regione riconosce nei sistemi aeroportuali di Venezia Treviso e di Verona due poli (cittadelle aeroportuali) primari per lo sviluppo favorendo l'interconnessione delle cittadelle aeroportuali con la Rete della Mobilità Veneta e sviluppando a tal fine specifici progetti strategici ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 11/2004.
- 2. I Comuni, **d'intesa con la Regione**, possono introdurre forme di valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo per la presenza di aeroporti da attuarsi attraverso misure di perequazione e compensazione che interessano aree contigue.

ARTICOLO 41 - Connessioni della logistica

- 1. Il PTRC individua le seguenti categorie funzionali di strutture logistiche:
 - a) ambito portuale veneziano;
 - b) hub principali costituiti da Verona Quadrante Europa (monocentrico) e dal sistema Padova Venezia Treviso (policentrico) da attuarsi mediante apposito progetto strategico ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 11/2004:
 - c) terminal intermodali primari;
 - d) terminal intermodali da sviluppare.
- 2. La Regione favorisce la razionalizzazione dei sistemi di connessioni tra le diverse strutture logistiche, anche con gli obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza del sistema della logistica e di riduzione dei gas serra e del particolato sottile, in linea con gli obiettivi europei in materia.
- 3. La Regione favorisce la predisposizione di reti di "Servizi di trasporto intelligenti" volti all'ottimizzazione dei dati di traffico, alla gestione dell'intermodalità dei traffico merci, per la sicurezza e l'efficienza dell'integrazione dei servizi in un'ottica di coordinamento e cooperazione con la rete europea dei trasporti.
- 4. Va favorita la localizzazione delle attività legate alla logistica implicanti notevoli flussi veicolari nelle aree afferenti ai caselli autostradali e agli accessi alle superstrade.

ARTICOLO 42 - Mobilità lenta

- 1. La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni incentivano alla realizzazione di una adeguata estensione rete di piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano per creare percorsi sicuri da destinare a tale forma di mobilità e al fine di permettere una visita sostenibile e poco impattante del territorio
- 2. I percorsi ciclabili extraurbani devono garantire una vasta rete ciclabile regionale che colleghi centri urbani contermini e attraversi aree di particolare pregio storico, paesaggistico o ambientale e comunque faciliti e incentivi l'uso della bicicletta anche in area extraurbana come sistema alternativo all'automobile. Lo sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani si deve conseguire anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta.

ALLEGATO _B4_ Dgr n. 427 del 10/04/2013

pag. - 41 -/72

- 3. I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo, compatibilmente con le loro finalità istitutive, nonché delle aree adiacenti alla litoranea veneta.
- 4. La Regione favorisce l'ammodernamento della linea ferroviaria Venezia-Calalzo e il recupero **di** delle altre linee **ferroviarie** storiche dismesse.

TITOLO VI SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO

CAPO I SISTEMA PRODUTTIVO

ARTICOLO 43 - Sistemi produttivi di rango regionale

- 1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento individua i sistemi produttivi di rango regionale costituiti da un insieme di elementi di elevata complessità e specializzazione. I Sistemi Produttivi di rango regionale rivestono un ruolo strategico per l'economia del Veneto e si pongono, nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da utilizzare per dare competitività all'intero sistema.
- 2. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni evidenziano nella loro pianificazione territoriale ed urbanistica i seguenti sistemi produttivi di rango regionale al fine di valorizzare ed accrescere le potenzialità economica degli stessi anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l'integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale.
 - a) Ambiti di pianificazione coordinata

Sono ambiti di pianificazione coordinata tra Comuni i territori che interessano il territorio di più Province e/o della Città Metropolitana di Venezia al fine di disciplinare singoli tematismi.

b) Territori urbani complessi

Sono territori urbani complessi gli ambiti metropolitani caratterizzati dalla presenza di un insieme di aree produttive organizzate e dotate di un insieme di servizi rari quali strutture logistiche, centri ricerca, sedi universitarie, reti informatiche e telematiche, strutture consortili per lo smaltimento dei rifiuti, enti gestori organizzati, autorità portuali, assumendo, con i centri urbani di cui fanno parte, il ruolo di elementi polarizzatori dei territori contermini.

- a) Venezia-Mestre-Treviso;
- b) Padova;
- c) Vicenza;
- d) Verona;
- e) Rovigo (Ferrara);
- f) Conegliano-Vittorio Veneto Oderzo (Pordenone).

c) <u>Territori geograficamente strutturati</u>

Si definiscono territori geograficamente strutturati quelli costituiti da un insieme di funzioni e di segni morfologici che investono interessano territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri **propri** del Veneto:

- Valli del Chiampo, Valle dell'Agno, Val d'Illasi e Val Belluna, caratterizzati dalla presenza di insediamenti localizzati nei fondovalle delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto all'infrastruttura di accesso alla valle;
- Alta pianura di Treviso e Vicenza, caratterizzata da un insieme di aree produttive di piccole dimensioni diffuse in corrispondenza dei nodi e lungo le direttrici che ne costituiscono il sistema viabilistico - paesaggistico.
- Aree produttive sorte lungo l'asta del Piave, comprese tra il territorio del Comune di Feltre, di Belluno e di Longarone, caratterizzati da insediamenti produttivi di tipo annucleato e già oggetto di forme di pianificazione coordinata.

Le Province in sede di P.T.C.P., **nei propri strumenti di pianificazione**, prevedono nei territori sopraindicati:

- la dotazione di servizi e reti tecnologiche;
- l'individuazione degli ambiti collinari, pedemontani e dell'Alta pianura da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione;
- il riordino degli insediamenti esistenti;
- la riconversione di eventuali elementi detrattori;
- specifici progetti di restauro ambientale;
- la promozione della progettazione bioedilizia ed ecocompatibile degli insediamenti produttivi;
- la riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive esistenti.

d) <u>Territori strutturalmente conformati</u> <u>Aree e macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali</u> europei

Si definiscono territori strutturalmente conformati le aree e le macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali europei le polarità di eccellenza produttiva di Verona, Padova e Venezia-Porto Marghera connesse al Corridoio Intermodale Europeo V Corridoio Mediterraneo (individuato tra i "Core Network Corridors"), nel tratto compreso tra Verona e Portogruaro, per una profondità non inferiore a km 2,00 dall'insieme delle infrastrutture costituenti il corridoio intermodale.

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in sede di P.T.C.P. nei propri strumenti di pianificazione, determinano i criteri per il funzionale posizionamento degli ambiti produttivi rispetto al fascio infrastrutturale e studiano efficienti modelli di collegamento e accessibilità alle aree produttive.

e) Piattaforme produttive complesse regionali

Si definiscono piattaforme produttive complesse regionali i territori interessati dalla presenza di aree produttive esistenti. Tali aree sono ricadenti nei territori di:

- Verona ZAI, Isola della Scala, Trevenzuolo, Parco motoristico polifunzionale Vigasio Trevbenzuolo (VR);
- Padova ZIP, Camposampiero, Cittadella, Saletto, Limena, Montagnana, Megliadino San Fidenzio, Este, Monselice, Piove di Sacco, Conselve (PD);

- Vicenza Schio, Thiene, Valdagno, Montebello CIS, Malo, Bassano del Grappa (VI);
- Castelfranco Veneto, Conegliano-San Giacomo, Vittorio Veneto, Montebelluna (TV);
- San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Roncoduro, Dolo, Pianiga, Mirano (VE);
- Villa Marzana, Arquà Polesine, Porto Viro, Costa PIC (RO);
- Longarone (BL).

f) Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale

Si definiscono aree produttive **multiuso complesse** con tipologia prevalentemente commerciale quelle aree costituite da insediamenti produttivi, con un'elevata concentrazione di strutture di vendita, che ospitano pluralità di destinazioni d'uso compatibili. Tali aree sono prioritariamente individuate nei territori di:

- a) Affi, Sommacampagna, Bussolengo (VR);
- b) Torri di Quartesolo (VI);
- c) Padova Est, Monselice (PD);
- d) Marcon, San Donà di Piave, Noventa di Piave (VE);
- e) Castrette di Villorba, Oderzo, Castelfranco Veneto (TV);
- f) Occhiobello, Rovigo Borsea, (RO);

La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

g) Strade mercato

Sono strade mercato quelle delimitate dal sedime stradale e dagli spazi aperti adiacenti, fino al sedime degli edifici prospicienti, quei sistemi insediativi prospicienti i sedimi stradali caratterizzati da un'elevata concentrazione di strutture di vendita, un'elevata intensità di traffico e un'elevata frammentazione insediativa.

Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, determinano i criteri per la riqualificazione e il riordino funzionale delle strade mercato.

h) Ambiti per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città

Sono ambiti per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città quelle aree vocate prevalentemente all'insediamento di attività di artigianato di servizio, per una maggiore funzionalità ed efficienza della città.

ARTICOLO 44 - Eccellenze produttive

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento individua l'insieme delle aree produttive - quali strutture logistiche, centri ricerca, reti informatiche e telematiche, strutture consortili, autorità ed enti gestori organizzati - che costituiscono la filiera delle eccellenze produttive con ricadute territoriali locali.

- 2. Le eccellenze produttive con ricadute territoriali locali si articolano in:
 - a) Meccanica e meccatronica.
 - b) Nodi pubblici della rete delle nano-tecnologie
 - c) Parchi scientifici e tecnologici
 - d) Ambito agroalimentare
 - e) Nodi della rete regionale della ricerca
 - f) Sistema fieristico regionale
 - g) Ambito tecnologico per l'ottica
 - h) Ambito tecnologico per la lavorazione del legno
 - i) Polo siderurgico
 - l) Polo di ricerca per le tecnologie a campagna.
- 2 bis. Sono riconosciute e valorizzate le eccellenze produttive organizzate come filiera, tra cui quelle del sistema fieristico regionale, del legno-arredamento e del settore calzaturiero, nonché il settore tecnologico per lo sviluppo della chimica verde.
- 3. La Regione valorizza le eccellenze produttive mediante appositi interventi o progetti che ne assicurino lo sviluppo.

ARTICOLO 45 - Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi

- 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, devono essere perseguiti processi di aggregazione e concentrazione territoriale e funzionale delle aree produttive.
- 2. Le Province **e la Città Metropolitana di Venezia** individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) individuazione dei sistemi produttivi di interesse provinciale **e della Città Metropolitana di Venezia** da confermare e da potenziare nonché degli interventi necessari per la loro qualificazione;
 - b) determinazione delle aree produttive da completare od ampliare prima della realizzazione di nuove aree;
 - b bis) razionalizzazione delle attività artigianali a servizio della città per facilitare la manutenzione e l'efficienza della stessa;
 - b ter) presenza di strutture ecologiche adatte ad accogliere e favorire lo sviluppo e l'insediamento di specifiche attività industriali ed artigianali;
 - c) garanzia, nelle aree montane a bassa densità, vanno garantite di idonee disponibilità di nuclei minori per attività artigianali.
- 3. I Comuni individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali, ed artigianali e turistico-ricettivi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali

delle aree circostanti valutazione della domanda di nuovi impegni di suolo, sulla base della verifica di possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio non utilizzato o da recuperare;

- b) definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti;
- c) indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti;
- d) garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
- e) garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica.
- 4. Ai fini di un'equilibrata politica di sviluppo dell'offerta turistico-ricettiva, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in sede di formazione o di adeguamento del proprio strumento di pianificazione, tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) privilegiare accorpamenti ed ampliamenti delle strutture ricettive esistenti in vista di una riqualificazione qualitativa delle strutture e del raggiungimento di un livello ottimale nell'economicità della gestione;
 - b) favorire la crescita di attività legate al turismo di visitazione, sociale e didattico-culturale, anche riutilizzando strutture e manufatti esistenti in contesti idonei a ospitare tali attività;
 - c) prevedere ambiti intercomunali di copianificazione per assicurare una migliore sostenibilità degli insediamenti turistico-ricettivi nel territorio.

CAPO II COMMERCIO

ARTICOLO 46 - Grandi strutture di vendita

1. Le Province **e la Città Metropolitana di Venezia**, in sede di formazione o adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale concernente le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, tengono conto dei seguenti criteri di indirizzo:

- a) favorire la razionalizzazione prefigurare uno scenario evolutivo della rete distributiva commerciale favorendo la razionalizzazione di quella esistente, attraverso la localizzazione di macro aree, prioritariamente collocate in prossimità delle grandi vie di comunicazione anche mediante la rilocalizzazione, il riordino e la concentrazione della stessa in aree prossime agli accessi alle infrastrutture primarie, evitando l'edificazione senza soluzione di continuità lungo le stesse, anche al fine al fine di evitare una eccessiva frammentazione della rete medesima, nonché di regolare in modo maggiormente efficiente i flussi di traffico indotti dall'insediamento delle strutture;
- b) individuare prevedere la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita esistente e la previsione di nuove strutture mediante l'individuazione di ambiti intercomunali nei quali realizzare una copianificazione urbanistica unitaria nel rispetto dell'art. 16 della L.R. 11/04;
- c) consentire l'integrazione, nell'ambito delle suddette macro aree, con altre destinazioni compatibili con la prevalente funzione commerciale;
- d) favorire la riconversione di aree produttive dismesse incentivare il risparmio di suolo, favorendo interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, interventi di recupero e riqualificazione di fabbricati e aree edificate dismesse e degradate e interventi che non comportino significativo aumento di consumo di suolo;
- e) favorire gli insediamenti commerciali nelle aree nelle quali sussiste una idonea dotazione di infrastrutture e servizi esistenti, al fine di assicurare una maggiore sostenibilità **economica**, **sociale**, **territoriale e ambientale** degli insediamenti nel territorio;
- f) favorire nelle aree territoriali gli insediamenti commerciali di valorizzazione di prodotti e cultura locali;
- g) favorire le rilocalizzazioni di qualità, con l'obiettivo di aumentare il livello degli insediamenti commerciali.
- 2. Nel definire i criteri per la localizzazione delle aree commerciali, tenuto conto delle condizioni di sviluppo sociale ed economico, dei valori ambientali e paesaggistici e della struttura dei sistemi insediativi, deve essere garantita la sostenibilità socio-economica nonché la valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi.

ARTICOLO 47 - Commercio nei centri storici e urbani

1. Ai fini della rivitalizzazione e riqualificazione commerciale dei centri storici e degli altri luoghi del centro urbano, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in sede di formazione o adeguamento dello strumento di pianificazione, devono tener conto del percorrono politiche condivise per l'integrazione della rete del piccolo e medio dettaglio costituito da attività di commercio specializzato e tradizionale, già presente nei centri storici e nei tessuti urbani, con la grande distribuzione, considerando prioritaria rispetto a ogni sviluppo commerciale ulteriore al di fuori del centro storico o del centro urbano, l'adozione di politiche ed azioni per la loro rivitalizzazione al fine di produrre un effetto attrattivo a favore della suddetta rete commerciale attraverso:

a) l'individuazione di aree o edifici che consentano l'insediamento di grandi strutture di vendita, in forma di centro commerciale, valorizzando e modernizzando una rete commerciale costituita prevalentemente da negozi di vicinato e da medie strutture di piccole dimensioni, che risponda alle varie esigenze della popolazione, ai differenti stili di vita, possibilità e modalità di consumo, indicando limiti dimensionali che garantiscano l'equilibrio complessivo della rete commerciale;

a bis) la varietà dell'offerta commerciale;

- b) la previsione di idonei sistemi di viabilità, accesso e sosta da realizzarsi con criteri di efficienza ed ecocompatibili;
- c) la riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- d) l'incentivazione dei servizi di vicinato.

ARTICOLO 48 - Commercio nei comuni montani

- 1. Le Province e i Comuni, in sede di formazione o adeguamento del proprio strumento di pianificazione, tengono conto dei seguenti criteri di indirizzo:
 - a) prevedere nella pianificazione riferita ai Comuni montani aree idonee a favorire una presenza commerciale del piccolo dettaglio, soprattutto al fine di assicurare un servizio di prossimità efficiente ed efficace;
 - valutare prioritariamente, nell'ipotesi di insediamento di strutture di vendita di grandi dimensioni, la possibilità di realizzare tali strutture attraverso l'adozione di un Piano di Assetto Territoriale Intercomunale tematico;
 - c) individuare e sostenere prioritariamente gli insediamenti polifunzionali nei centri minori per assicurare servizi necessari agli ambiti socio territoriali montani;
- 2. Le Province, in coordinamento con i Comuni interessati, studiano forme tese a favorire l'insediamento di piccole attività commerciali definibili "servizi di prossimità".

TITOLO VII SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO

ARTICOLO 49 - Sistema delle politiche per il turismo

- 1. L'azione regionale nel settore turistico ha come interesse primario la creazione di una offerta turistica integrata in grado di coinvolgere e far convergere le diverse varietà di segmenti turistici nei singoli ambiti territoriali, allo scopo di proporre un'offerta diversificata di prodotti, anche creando un sistema di ricettività diffusa, comunque compatibile con il sistema della mobilità.
- 2. Lo sviluppo del turismo diversificato, che coinvolge tra gli altri il turismo montano, naturalistico, fluviale, rurale, marino, **termale**, di studio, religioso, d'affari e culturale, dei prodotti tipici e dell'artigianato locale, è affidato agli enti ed ai soggetti **pubblici e** privati anche attraverso l'adozione di strategie di marketing territoriale orientate a promuovere e salvaguardare le risorse **naturali**, **territoriali e sociali**.

ARTICOLO 50 - Turismo delle Eccellenze culturali e religiose

- 1. Per lo sviluppo delle città d'arte e delle città murate, nonché per i luoghi di particolare interesse culturale, religioso, le ville venete e i monumenti isolati, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni devono prevedere adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l'intermodalità finalizzati a sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari, di sviluppo degli accessi, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e aeroportuali, nonché al recupero e la riutilizzazione di strutture ricettive già esistenti, tenendo conto della differenziazione delle presenze in termini di tempo e spazio.
- 2. Nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali e viarie i Comuni tengono si deve tener conto degli impatti ambientali e delle visuali potenzialmente apprezzabili dagli utenti, prevedendo i diversi modi di percezione con particolare attenzione all'impatto visivo.

ARTICOLO 51 - Turismo montano

- La Regione, le Province e i Comuni incentivano il turismo montano attraverso la tutela dell'ambiente e
 del paesaggio, nonché con un corretto sviluppo della fruizione della montagna, favorendo lo sviluppo e la
 riqualificazione del sistema ricettivo, degli impianti ricreativi e delle infrastrutture anche a rete, funzionali
 al turismo montano.
- 2. Le finalità di cui al comma 1 sono altresì perseguite attraverso incentivi a favore **dell'imprenditoria giovanile e** di soggetti che esercitano attività di interesse turistico, in relazione ad interventi di completamento, trasformazione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli edifici destinati o da destinare all'offerta turistica.
- 3. I Comuni promuovono lo sviluppo **sostenibile** economico del turismo montano, anche in collaborazione con altri organismi pubblici o privati, favorendo attraverso gli strumenti urbanistici:

- a) la valorizzazione di attività o servizi integrativi che favoriscano il sostentamento delle malghe e dei rifugi alpini, ivi compresi i servizi di permanenza e pernottamento dei turisti,
- b) lo sviluppo e la razionalizzazione **riqualificazione ambientale** delle infrastrutture dedicate all'offerta turistica per la pratica degli sport invernali ed estivi;
- c) la qualificazione degli immobili per la realizzazione di centri di benessere, anche mediante l'uso di sottotetti abitativi e locali posti in piani interrati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- d) la semplificazione amministrativa finalizzata al recupero ed alla riqualificazione **architettonica e sostenibile** delle strutture in stato di abbandono da destinare ad offerta turistica;
- e) l'ospitalità temporanea su spazi aperti attrezzati;
- f) la realizzazione di percorsi **percorribili a piedi, in bicicletta,** a cavallo e di quelli percorribili con **gli** sci o racchette da neve;
- g) la realizzazione di percorsi turistici integrati di valorizzazione dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali montani, della cultura tradizionale, dell'ambiente rurale e naturale e di conoscenza della flora e fauna autoctone.

ARTICOLO 52 - Turismo termale

- Al fine di garantire lo sviluppo della multifunzionalità della rete termale, il piano termale deve prevedere
 politiche di incentivazione dello sviluppo della rete attraverso l'integrazione fra terme e benessere termale,
 la valorizzazione della cura della persona, della qualità dell'offerta termale e delle strutture ricettive nonché
 di una adeguata accoglienza.
- 2. Il PTRC indica gli ambiti di tutela sviluppo termale e i poli di turismo termale quale aree di interesse preferenziale per lo sviluppo della rete termalistica ed individua i siti termali riconosciuti dalla Regione.
- 3. Negli ambiti di tutela sviluppo termale e nei poli di turismo termale i Comuni, nel rispetto del piano termale, individuano altresì forme di identificazione dei trattamenti termali cui corrispondono idonee strutture recettive.
- 4. Negli ambiti di tutela sviluppo termale e nei poli di turismo termale i Comuni, nel rispetto del piano termale, individuano nuove forme di incentivazione del settore anche attraverso l'apertura al pubblico dei servizi offerti dalle strutture alberghiere (piscine, cure termali, centri estetici, ristoranti, bar, vendita prodotti legati alle pratiche termali).

ARTICOLO 53 - Turismo marino, e lacuale e fluviale

- 1. Nelle zone marine e lacuali e nei contesti fluviali i Comuni favoriscono la riqualificazione di quantità e qualità e la ristrutturazione degli edifici esistenti allo scopo di mantenere un equilibrato rapporto tra turista/posti letto e residenti stabili, preservando e valorizzando le caratteristiche culturali, monumentali, storiche, naturalistiche, sociali e del contesto ambientale e paesaggistico.
- 1 bis. I Comuni incentivano inoltre la valorizzazione e la riqualificazione delle strutture ricettive all'aperto favorendone la modalità di fruizione turistica.

- 2. La realizzazione di nuove strutture ricettive a destinazione turistica deve essere preceduta da una valutazione previsionale delle dinamiche dei flussi e delle esigenze turistiche, rapportate all'economica locale ed alla ricettività esistente e rispondere a caratteristiche strutturali e dimensionali che non pregiudichino la fruibilità del paesaggio.
- 2 bis. La Regione promuove la classificazione a navigabile della rete fluviale, per la valorizzazione di un turismo sostenibile di siti d'interesse culturale, storico, monumentale, enogastronomico, naturalistico, sociale, ambientale, ricreativo-sportivo.
- 3. La Regione promuove la riqualificazione della rete fluviale minore attraverso il potenziamento dell'offerta turistica e dei mezzi di trasporto e favorisce la realizzazione di programmi e azioni di integrazione tra gli ambiti territoriali con particolare riguardo alla valorizzazione e alla promozione dei centri minori. I Comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici, individuano le aree da attrezzare a sosta per l'utilizzo della rete fluviale minore.

ARTICOLO 54 - Attività diportistica

- 1. La Regione promuove la realizzazione di un numero adeguato di posti barca secondo criteri di sostenibilità infrastrutturale, ambientale, logistica.
- 2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attuata mediante apposito progetto strategico che definisce:
 - a) il dimensionamento del numero dei posti barca per nuovi porti e per il potenziamento di quelli esistenti,
 la loro localizzazione e tipologia, rispetto alle seguenti macroaree:
 - a1) laguna di Venezia e Chioggia
 - a2) litorale est
 - a3) delta del Po
 - a4) lago di Garda nord
 - a5) lago di Garda sud
 - b) la fissazione di criteri distributivi dei nuovi posti barca basata sulla sostenibilità territoriale e fluviale in relazione alla accessibilità, alla capacità insediativa e alle caratteristiche nautiche delle singole aree;
 - c) la valutazione di modelli di sviluppo che mirino al recupero e alla rifunzionalizzazione del forte di S. Andrea presso la bocca di porto del Lido e il forte di S. Felice a Chioggia, perseguendo criteri di tutela delle principali caratteristiche culturali, monumentali, storiche, naturalistiche e sociali dei siti.

ARTICOLO 55 - Turismo naturalistico

1. Con il turismo naturalistico si intendono tutte le tipologie di turismo per le quali sono attuate forme di osservazione e apprezzamento della natura, e delle culture tradizionali e delle identità locali tra le quali le escursioni, le attività di osservazione, le attività sportive, le visite ai parchi e giardini botanici.

2. I Comuni e gli Enti Parco Gli enti territorialmente competenti promuovono il turismo naturalistico nel rispetto della conservazione degli ambienti naturali e del benessere delle popolazioni locali. Nel dare attuazione al turismo naturalistico i Comuni tengono altresì si deve tener conto, al fine di prevedere il rispetto della natura, della definizione degli itinerari, della scelta dei mezzi di trasporto, delle sistemazioni e dell'utilizzo delle guide specializzate.

ARTICOLO 56 - Turismo emergente

1 La promozione di una rete turistica emergente è rivolta prevalentemente al turismo fieristico congressuale, al turismo dei luoghi industriali, al turismo enogastronomico, al turismo sportivo non di massa e alla Rete Escursionistica Veneta.

1 bis. Gli interventi sono rivolti prioritariamente a:

- a) creare una rete dei centri di interesse turistico regionale;
- b) prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi e attività aggiuntivi.
- 2. La realizzazione della rete turistica fieristica e congressuale deve tener conto dei nodi della mobilità in prossimità degli assi autostradali, ferroviari e aeroportuali nonché dei centri urbani che ospitano strutture fieristiche e congressuali. I nuovi insediamenti devono prevedere la realizzazione di aree verdi, di sistemi e di manufatti edilizi che realizzino il risparmio energetico e la bio edilizia.
- 2 bis. I Comuni favoriscono lo sviluppo del turismo dei luoghi industriali, inteso come visita ai luoghi di produzione delle eccellenze produttive venete e musei di impresa.
- 3. I Comuni pianificano adeguati interventi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in relazione al turismo enogastronomico ed a quello sportivo non di massa per la promozione delle attività, determinano i presupposti per l'insediamento di nuova capacità ricettiva salvaguardando gli elementi ambientali attraverso la prioritaria riqualificazione insediativa e il riuso dell'edificato esistente.
- 4. Gli interventi primari sono altresì rivolti a:
 - a) creare una rete dei centri di interesse turistico regionale;
 - b) prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi aggiuntivi.
- 5. La Regione promuove la REV, Rete Escursionistica Veneta, come un insieme di piste ciclabili, canali navigabili e percorsi a cavallo a valenza regionale che, nel collegare i centri e le periferie, sia incentrata alla realizzazione di uno o più sistemi di circuiti tematici. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti urbanistici di pianificazione, disciplinano la Rete Escursionistica Veneta anche attraverso la predisposizione di PATI tematici di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 6. I Comuni nei loro strumenti di pianificazione individuano e disciplinano le avio superfici-campo di volo.
- 7. La Regione promuove e favorisce altresì la realizzazione di programmi e azioni di integrazione tra operatori, località costituenti la rete turistica emergente ed ambiti territoriali per accrescere la fruibilità turistica del territorio regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione ed alla promozione delle realtà non interessate dal grande flusso turistico.

TITOLO VIII CRESCITA SOCIALE E CULTURALE

ARTICOLO 57 - Beni storico - culturali

- 1. La Regione riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono promuovendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tutte le sue forme.
- 2. La Regione, **nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 42/04,** tutela e promuove i beni storico-culturali singoli o complessi, come individuati dalla normativa vigente, nonché la diffusione delle iniziative a carattere culturale anche attraverso specifiche azioni progettuali di cui all'articolo 26, della Legge regionale n. 11 del 2004.
- 3. Le azioni progettuali d'interesse della Regione possono altresì essere perseguite attraverso gli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 11 del 2004.
- 4. Le azioni progettuali di cui al comma 2 sono articolate in
 - a) attività puntuali: riguardano singole emergenze da vincolare e/o valorizzare, anche attraverso processi di trasformazione fisico/funzionale, al fine della tutela del valore storico/documentale e culturale che esse rappresentano; tali interventi valutano e valorizzano il contesto fisico e funzionale all'interno del quale sono inserite in accordo con le strategie del PTRC;
 - attività lineari: riguardano percorsi culturali/testimoniali che trovano nella continuità la valenza territorialmente strutturante; vanno favoriti tutti gli interventi compatibili con il bene che ne consentano la fruibilità, la connettività, l'unitarietà percettiva e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione;
 - c) attività areali: riguardano strutture diffuse che caratterizzano il territorio nel suo complesso; vanno favoriti gli interventi compatibili con i beni che ne consentano l'interscambio con il contesto areale vasto e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione.

ARTICOLO 58 - Subaree provinciali e comunali

- 1. I PTCP e i PAT/**PATI**, nel rispetto delle finalità e delle direttive del PTRC, distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri:
 - a) il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte integrante del contesto e della visione dei monumenti e dei centri storici;
 - b) l'armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle relative alla tutela degli spazi pubblici di pregio storico;
 - c) la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle città, separati da insediamenti e siti storicomonumentali, favorendo la fruizione pedonale e ciclopedonale dello spazio e potenziando i sistemi di trasporto collettivo;

- d) la valorizzazione dell'area circostante gli edifici, i monumenti e i siti di interesse storico culturale tramite l'interdizione di interventi di edificazione nell'area contigua che possano modificarne in modo incongruo la storia;
- e) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali religiosi in modo da salvaguardarne il carattere specifico;
- f) il mantenimento dell'assetto storico-monumentale, eliminando gli eventuali elementi detrattori;
- g) la realizzazione di interventi di arredo urbano e di pavimentazione, prevedendo un'opportuna scelta di materiali e cromatismi;
- h) l'interramento o il mascheramento delle infrastrutture e dei servizi a rete (quali cavi elettrici, telefonici, telematici a vista).
- 2. La Regione e le Province, ove riscontrino nelle previsioni dei PAT/PATI rischio di compromissione dei valori sopra individuati, intervengono mediante specifiche misure e disposizioni di salvaguardia; promuovono altresì accordi e forme di cooperazione tra i Comuni per la pianificazione e gestione condivisa di ambiti e sistemi sovracomunali.

ARTICOLO 59 - Siti patrimonio dell'UNESCO

- 1. La Regione promuove, tenendo conto delle indicazioni di promozione e sviluppo contenute nel presente piano, politiche locali, anche di concerto con gli altri enti locali, con finalità di salvaguardia e valorizzazione dei quattro siti veneti già posti sotto la tutela dell'UNESCO, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, in coerenza con quanto indicato dal D.Lgs. 42/04, e sostiene le azioni volte sia a mantenere l'iscrizione che a proporre l'inserimento di ulteriori aree e beni culturali e naturali rilevanti nella lista del Patrimonio Universale (WHL), tra cui anche eventuali Riserve della Biosfera di cui al Programma MAB (Man and the Biosphere).
- 2. Attraverso il Tavolo di coordinamento dei siti Unesco nel Veneto, la Regione mantiene attivo uno spazio d'incontro per la messa a punto di strategie comuni e l'elaborazione di progetti di valorizzazione trasversali e condivisi volti alla realizzazione di un sistema dei siti veneti sottoposti alla tutela dell'Unesco.

ARTICOLO 60 - Sistemi culturali territoriali

- 1. La Regione favorisce e sostiene le strategie di sviluppo che, a partire dalla risorsa culturale, costruiscono relazioni con il sistema dei servizi e le filiere produttive che gravitano intorno ad essa.
- 2. Al fine di massimizzare gli effetti socio-economici indotti dalle azioni di valorizzazione, sono individuati alcuni "luoghi" privilegiati, caratterizzati da identità culturale comune, dove costruire specifiche politiche basate sulle relazioni virtuose che intercorrono tra la componente culturale del territorio (patrimonio archeologico e architettonico, insediamenti storici) servizi alla fruizione e settori ad essa collegati (turismo, produzione artigianale, educazione scolastica, comunicazione, manifestazioni culturali).
- 3. I sistemi culturali prioritariamente individuati dal PTRC sono i seguenti:

a) <u>Percorsi archeologici delle vie Claudia Augusta e Annia e Popilia con le città antiche di Altino e Concordia Sagittaria, Adria e Padova e i territori interessati dalla presenza dei segni della centuriazione romana</u>

La Regione del Veneto, anche con il concorso di degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D.Lgs. 42/04, promuove processi di valorizzazione delle vestigia dei tracciati delle antiche strade romane, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e a salvaguardarne i principali contesti territoriali interessati. La realizzazione di "sistemi culturali" strutturati attorno ai tracciati viari va identificata con apposita segnaletica distribuita capillarmente lungo il percorso.

Le antiche infrastrutture romane costituiscono il cardine su cui attestare iniziative mirate alla valorizzazione culturale (sviluppo dell'attività museali lungo il tracciato, promozione delle campagne di scavo, azioni di valorizzazione ambientale e di miglioramento paesaggistico dei contesti interessati, di recupero delle antiche tradizioni, sviluppo di progetti editoriali per la divulgazione della conoscenza dei siti).

b) Città murate

La Regione promuove la costituzione di un sistema culturale diffuso rappresentato dalla rete delle città murate medioevali e rinascimentali del Veneto e incentiva l'elaborazione congiunta di strategie finalizzate alla individuazione delle potenzialità della risorsa culturale, al recupero delle strutture edilizie caratterizzanti degradate, alla riqualificazione dei contesti significativi per la percezione dei luoghi, alla promozione delle attività connesse alla valorizzazione e fruizione di beni culturali e allo sviluppo delle discipline attinenti al restauro degli stessi. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, individuano le iniziative idonee a favorire l'inserimento o il consolidamento di funzioni, anche di eccellenza, con riferimento al carattere di città murata e predispongono, sulla base di tali indicazioni, gli studi di fattibilità di cui alla L.R. n. 15/2003, al fine della costruzione di "quadri di coerenza programmatici" condivisi fra Regione ed enti locali.

Nei teatri panoramici collinari delle città merlate di Asolo, Lazise, Soave, Marostica, fatte salve le attività e/o interventi autorizzati alla data di adozione del presente piano, sono vietati, nell'ambito di 1,5 km dal perimetro delle mura della città merlata, interventi incongrui di modifica delle visuali panoramiche collinari.

c) Ville venete

La Regione, d'intesa con l'Ente Istituto Regionale Ville Venete, appoggia la costituzione di un valorizza il sistema culturale diffuso rappresentato dalla rete delle dimore storiche del Veneto Ville Venete, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, considerate patrimonio della cultura veneta, e favorisce l'elaborazione di strategie finalizzate alla tutela delle stesse, alla salvaguardia dei contesti paesaggistici storicamente connessi, in cui sorgono, alla promozione della loro conoscenza, al miglioramento della loro fruizione, allo sviluppo dell'offerta culturale-turistica. alla ricerca e all'incremento delle ricadute sullo sviluppo territoriale del contesto. Particolare importanza assumono le Ville del Palladio, di cui al successivo articolo 62 bis.

c bis) Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica

La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei parchi e giardini di interesse storico, culturale, paesaggistico, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica. I Comuni, nel rispetto del DLgs 42/04, nei propri strumenti urbanistici, integrano e specificano i parchi e i giardini indicati, con riferimento anche al loro contesto storico-paesaggistico, disciplinandone gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

c ter) Forti e manufatti difensivi

La Regione, anche con il concorso degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D.Lgs. 42/04, promuove processi di recupero e valorizzazione dei forti e dei manufatti difensivi di interesse storico, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e la fruizione e a salvaguardarne i principali contesti territoriali interessati.

d) Luoghi identitari della Patria e della Grande Guerra

Gli strumenti territoriali e urbanistici individuano i luoghi degli accadimenti storicamente significativi per la memoria collettiva italiana, dal risorgimento alla nascita della Repubblica, ne tutelano il contesto e ne dispongono appropriate modalità di fruizione, anche considerando le indicazioni contenute negli strumenti pianificatori. La Regione promuove l'individuazione di tali siti, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati, nonché dei relativi contesti ambientali. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della Prima Guerra Mondiale promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, nonché dei contesti ambientali di particolare valenza naturalistica paesaggistica. La Regione favorisce altresì la lettura complessiva dei segni del conflitto bellico dando impulso ad iniziative comuni a tutti i siti interessati volte all' approfondimento dei fatti accaduti, alla conservazione della memoria storica, allo sviluppo culturale-turistico dei luoghi.

e) Luoghi dell' Archeologia industriale

La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione dei siti di archeologia industriale del Veneto attraverso studi, ricerche, censimenti, riguardanti i manufatti architettonici, l'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi, le vicende della produzione industriale e gli aspetti della storia tecnica, sociale ed economica collegati. La Regione sostiene inoltre la catalogazione, la conservazione e lo sviluppo della conoscenza del patrimonio industriale attraverso la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, la formazione degli operatori e la promozione culturale-turistica del patrimonio industriale.

e bis) Insediamenti rurali, malghe e architetture alpine e dolomitiche

La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali, delle malghe e delle architetture alpine e dolomitiche, anche con finalità di incremento dell'offerta turistica in montagna, nonché la formazione degli operatori e la promozione culturale-turistica di tale patrimonio.

f) Luoghi della fede

La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dei santuari, dei sacri monti e dei complessi monastici isolati nonché dei lori percorsi monumentali di accesso e delle vie della fede che li collegano.

- g) Luoghi interessati dall'Arte Contemporanea o da strutture museali
 - La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dell'arte contemporanea e delle relative strutture museali.
- 4. La Regione riconosce in particolare **per la non comune valenza testimoniale**:
 - i sistemi lineari ordinatori del territorio da valorizzare: via Ostiglia, via Postumia;
 - il sistema delle polarità culturali e storico ambientali: urban labor di Rovigo;
 - il sistema delle politiche per la valorizzazione del territorio;
 - i sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea;
 - le vie d'acqua che attraversano o interessano direttamente i centri storici, da valorizzare, ove possibile, come elementi di miglioramento ambientale e percorsi per la lettura del territorio;
 - il sistema dei manufatti idraulici e delle bonifiche.

ARTICOLO 61 - Parchi culturali e letterari

- 1. La Regione tutela e valorizza i luoghi, le case, le strade e gli insediamenti che hanno ispirato la vita e le opere di autori e figure culturali eminenti prevedendo la realizzazione di Parchi culturali e letterari dedicati e destinati a far conoscere meglio i caratteri dei luoghi in cui sono nate le opere letterarie.
- 2. I Parchi culturali non hanno confini territoriali ma raccolgono spazi anche immaginari. In tali contesti Nei Parchi culturali e letterari sono salvaguardate le esperienze visive ed emozionali dell'autore e promosse attività portatrici di contenuti culturali. Sono sostenute le iniziative volte a effettuare interventi per il ripristino del ricordo del letterato o della sua ispirazione, tenendo conto dell'ambiente, del paesaggio, della storia, delle tradizioni.
- 3. La Regione tutela e valorizza i Parchi culturali e letterari elaborando linee guida, piani e programmi per la loro salvaguardia e valorizzazione.

ARTICOLO 62 - Progetto Architettura del Novecento nel Veneto

- 1. La Regione formula un primo elenco degli edifici, manufatti e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento di cui all'elaborato "Architetture del Novecento" contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica (allegato A).
- 2. Periodicamente la Giunta Regionale sottopone ad aggiornamento l'elenco regionale anche su segnalazione di Province, Città Metropolitana di Venezia, Ordini Professionali, associazioni e privati.

- 3. I Comuni in sede di redazione dei propri strumenti di pianificazione provvedono ad implementare l'elenco mediante un tavolo di concertazione a regia regionale nonché ad attivare specifiche e differenziate politiche locali di salvaguardia, valorizzazione e recupero, che valorizzino gli elementi architettonici, gli apparati decorativi e i caratteri insediativi.
- 4. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale per gli edifici e sistemi di edifici di cui al comma 1, fatti salvi quelli già disciplinati con finalità di salvaguardia dalla vigente pianificazione comunale, è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici.

ARTICOLO 62 bis - Le Ville del Palladio

- 1. Nell'elaborato "Le Ville del Palladio", contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, sono individuate le ventiquattro Ville del Palladio, iscritte nell'elenco del patrimonio universale dell'UNESCO (Prot. n. 712) e tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04, e sono delimitati i perimetri delle relative aree di tutela e valorizzazione.
- 2. I Comuni in cui ricadono dette Ville, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici:
 - a) recepiscono i perimetri di cui al primo comma;
 - b) salvaguardano il carattere paesaggistico delle aree prevedendo idonei interventi per la valorizzazione delle ville e dell'organizzazione spaziale del contesto urbano e rurale a queste afferente, anche mediante l'inibizione di nuove espansioni insediative, con possibili azioni perequative;
 - c) incentivano la demolizione di opere incongrue e l'eliminazione di eventuali elementi di degrado che compromettono la natura rurale dell'area e le esigenze di tutela dell'insediamento di villa palladiano, prevedendo il loro eventuale trasferimento in diversa zona, anche mediante riconoscimento di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004;
 - d) promuovono il trasferimento delle nuove costruzioni, eventualmente già previste all'interno dell'area dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, mediante forme di perequazione edilizia e assegnazione di compensazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2004;
 - e) prevedono la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici che costituiscono il carattere rurale delle aree circostanti la villa, dell'assetto viario storico e dell'originaria connessione tra la villa e i corsi d'acqua che ne garantivano l'approvvigionamento idrico;
 - f) favoriscono la qualificazione dei terreni agricoli quali luoghi di conservazione delle pratiche rurali tradizionali ovvero quali luoghi deputati a praticare un'agricoltura esemplare e di ricerca ovvero quali parchi rurali tematici;
 - g) promuovono opportuni interventi per incentivare la visitazione delle Ville e dei relativi contesti.
- 3. I Comuni che ricadono nell'area geografica denominata "Terre Palladiane del Tesina" (Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Vicenza, Quinto Vicentino) elaborano strategie condivise per la tutela

- e valorizzazione dell'ambito naturalistico del fiume Tesina e ricercano le opportune connessioni territoriali esistenti tra i quattro insediamenti di Villa palladiani che ricadono in tale ambito.
- 4. Fatte salve le perimetrazioni di cui al DLgs 42/04, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, nel recepire i perimetri di cui al comma 1, possono meglio precisare e delimitare le aree di valorizzazione delle ville, previa adeguata motivazione e predisposizione di analisi e studi specifici, senza che ciò costituisca variante al PTRC.
- 5. Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente piano sono fatte salve compatibilmente con l'impossibilità di adeguarsi al comma 2 del presente articolo.

TITOLO IX MONTAGNA DEL VENETO

ARTICOLO 63 - Sistema delle politiche di coordinamento

- La Regione coordina le politiche territoriali allo scopo di favorire la competitività del territorio montano, caratterizzato da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, riconoscendo e valorizzando il servizio che la montagna svolge nei confronti dell'intero territorio regionale e i maggiori oneri connessi con l'abitarvi.
- 2. La Regione riconosce la specificità dei sistemi insediativi montani e promuove la valorizzazione delle attività della montagna all'interno delle reti di scambio e di relazioni di carattere regionale e interregionale, la ricerca e l'innovazione nel settore della progettazione e della produzione edilizia attraverso l'uso di materiali ecocompatibili, il risparmio energetico, il corretto inserimento paesaggistico e le sistemazioni degli spazi aperti.
- 3. La Regione valorizza le attività produttive sostenibili e compatibili con le specificità dei luoghi connesse alla rete infrastrutturale; a tale scopo favorisce d'intesa con le Province e la Città Metropolitana di Venezia:
 - I. la connessione del sistema produttivo bellunese alla dorsale di collegamento con il corridoio V
 Corridoio Mediterraneo e con la rete SFMR, il collegamento della rete ferroviaria tra Feltre e
 la Valsugana e il potenziamento del polo fieristico di Longarone;
 - II. le relazioni dell'Altopiano di Asiago con Bassano e Thiene con l'asse della superstrada Pedemontana Veneta e la Valsugana;
 - III. il collegamento delle montagne veronesi con il sistema relazionale di Affi e la città di Verona;
 - IV. la valorizzazione del "sistema polo produttivo polifunzionale montano alpino";
 - V. il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, promuovendo iniziative finalizzate alla conoscenze dei prodotti e dei luoghi di produzione e favorendo la realizzazioni di strutture per la loro lavorazione e commercializzazione;
 - VI. la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali ai fini energetici con l'obiettivo di garantire una migliore qualità della vita per le popolazioni montane.
- 4. La Regione, d'intesa con le Province **interessate** di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, predispone il progetto strategico "Dolomiti e Montagna Veneta" sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) lo sviluppo dell'attività economica industriale e turistica, anche mediante l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, anche al fine di assicurare la permanenza delle popolazioni, quale garanzia di presidio e tutela del territorio;
 - b) la permanenza dei servizi e delle attività produttive quale elementi indispensabili alla vita della comunità e per assicurarne la competitività;
 - c) la cura e la manutenzione dei paesaggi agrosilvopastorali quale serbatoio di biodiversità e elemento fondamentale dell'identità locale;

- d) la continuità delle espressioni culturali e materiali delle comunità.
- 5. I Comuni in sede di pianificazione indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di salvaguardia, sostegno e valorizzazione, individuano e delimitano le zone di dispersione insediativa, individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l'ospitalità e la formazione ambientale e disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto del caratteri insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

ARTICOLO 64 - Territori Montani

- 1. Nei territori montani, prealpini e collinari la Regione, **d'intesa con le Province interessate**, valorizza la conoscenza del patrimonio geomorfologico e naturalistico e promuove altresì:
 - a) per il Territorio Bellunese, d'intesa con la Provincia di Belluno, iniziative per realizzare la "Regione delle Dolomiti" quale sistema territoriale prioritario di relazione tra le città alpine;
 - b) per il Territorio Vicentino, d'intesa con la Provincia di Vicenza, iniziative per realizzare la "Regione degli Altipiani" quale sistema territoriale prioritario di relazione tra montagna e pianura;
 - c) per il Territorio Veronese, d'intesa con la Provincia di Verona, iniziative per realizzare la "Regione del Garda-Baldo e dei Lessini" quale sistema territoriale per la valorizzazione naturalistica dei luoghi;
 - d) per la Fascia prealpina e collinare, d'intesa con le Provincia di Padova, Treviso, Vicenza e Verona iniziative per realizzare la "Regione delle Colline" quale sistema territoriale prioritario per il miglioramento della qualità ambientale.
- 2. Nei territori di cui al comma 1 la Regione promuove:
 - a) i progetti di alta formazione, di innovazione e di trasferimento di conoscenze da svolgersi per e nelle aree montane;
 - b) il superamento del sistema del digital divide legato all'indisponibilità di infrastrutture e servizi a banda larga assicurando lo sviluppo della infrastruttura telematica e l'impiego delle tecnologie digitali, anche mediante investimenti per la realizzazione di reti ad alta velocità capaci di raggiungere tutti gli utenti.
- 3. All'interno dei sistemi insediativi di valle i Comuni provvedono, anche mediante PATI, ad organizzare la residenza in modo tale da evitare il fenomeno della dispersione di fondovalle.

ARTICOLO 65 - Terre di uso civico e proprietà collettive

- 1. La valorizzazione delle terre di uso civico e delle proprietà collettive si attua anche mediante la tutela ambientale e il presidio del territorio.
- 2. Nelle terre di uso civico e nelle proprietà collettive l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e in particolare dei diritti collettivi di pascolo, legnatico e rifabbrico, costituisce espressione dell'identità delle popolazioni locali, valore storico-culturale e paesaggistico, nonché strumento necessario alla manutenzione e tutela del territorio medesimo; in tale ambito va promossa la conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali.

ALLEGATO B4 Dgr n. 42/ qet 10/04/20	TO _B4_ Dgr n. 427 del 10/	04/2013
-------------------------------------	----------------------------	---------

pag. - 62 -/72

3. Al fine di favorire la razionalizzazione e l'autosostenibilità energetica delle zone montano-rurali, i Comuni garantiscono il diritto collettivo di legnatico quale sistema di approvvigionamento di fonti energetiche rinnovabili.

TITOLO X CITTÀ, MOTORE DEL FUTURO

ARTICOLO 66 - Il sistema Rete di città

- 1. La Regione riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo centrale determinante e strategico nello nella visione di sviluppo del Terzo Veneto, anche in relazione alle potenzialità offerte dai corridoi europei plurimodali, e individua l'organizzazione del sistema insediativo veneto come una Rete di Città costituita da:
 - a) la piattaforma metropolitana dell'Ambito Centrale (Vicenza, Padova, Venezia, Treviso);
 - b) l'Ambito Occidentale di rango metropolitano (Verona, Garda);
 - c) l'Ambito Pedemontano;
 - d) l'Ambito esteso tra Adige e Po;
 - e) l'ambito delle Città Alpine;
 - f) l'ambito delle Città costiere (lacuali e marine).
- 2. La Rete di Città si articola e si struttura in relazione al sistema della mobilità al fine di spostare una consistente parte della domanda di trasporto dal mezzo privato alla rete pubblica; le stazioni del SFMR e gli accessi alla rete viaria primaria costituiscono elementi nodali per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'intero sistema insediativo e territoriale-ambientale e possono essere oggetto di specifico progetto strategico ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/04.
- 3. Ai fini di razionalizzare lo sviluppo insediativo del Veneto in un'ottica di competizione internazionale, di sostenibilità e di incremento della qualità della vita della popolazione, il PTRC:
 - a) promuove le strategie di rafforzamento della Rete di Città e il coordinamento dei programmi e delle azioni dei Comuni afferenti a ciascun ambito;
 - b) favorisce la crescita e il rafforzamento delle relazioni tra le città capoluogo e le medie città venete;
 - c) incentiva l'uso consapevole del territorio e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità;
 - d) favorisce strategie di sviluppo urbano che minimizzino il consumo di suolo e contemplino misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
 - e) favorisce una copianificazione unitaria per meglio declinare le peculiarità e potenzialità intrinseche dei territori.
- 4. I PAT e in particolare i PATI, per il valore aggiunto in termini di coordinamento e di supporto alla competitività territoriale, ciascuno per il proprio ambito, orientano le previsioni entro le strategie generali di rafforzamento della Rete di Città e propongono visioni generali e azioni di sistema o puntuali, anche di scala intercomunale e intervengono nel sistema insediativo con misure idonee ad assicurare l'integrazione sociale e il diritto all'abitare.

- 5. I PTCP riconoscono l'organizzazione del territorio regionale basato sulla Rete di Città e definiscono gli ambiti dei PATI per il sistema insediativo diffuso nell'ambito del quale devono, tra l'altro, indicare:
 - a) i criteri assunti nell'ambito intercomunale per promuovere le azioni di riqualificazione del paesaggio e di tutela dei beni culturali e ambientali, sia incorporati nella struttura delle strutture urbane che distribuiti sul territorio;
 - b) i criteri di riqualificazione delle strutture urbane e del territorio in ogni loro parte;
 - c) le misure per perseguire il raccordo funzionale fra reti di trasporto, la gerarchia dei nodi e l'organizzazione dell'accessibilità alle strutture urbane e ai territori;
 - d) il dimensionamento, la distribuzione territoriale, la localizzazione e i criteri di riordino e di organizzazione dei servizi sovra comunali;
 - e) la localizzazione e il dimensionamento degli incrementi residenziali e le regole per la loro progettazione, attenta a rigorosi criteri di qualità paesaggistica, architettonica e prestazionale.
 - f) il raccordo funzionale fra reti di trasporto, la gerarchia dei nodi e l'organizzazione dell'accessibilità a città e territori;
 - g) i criteri del di riordino del sistema produttivo e commerciale distribuito sul territorio;
 - h) la dimensione, i criteri di distribuzione territoriale, la localizzazione e i criteri di organizzazione dei servizi sovra comunali e delle aree produttive orientando le scelte di localizzazione dei principali incrementi residenziali.
- 6. Nelle "aree ad alta densità insediativa", come individuate nella Tav. 08, ricadenti nella piattaforma metropolitana dell'Ambito Centrale, nell'Ambito Occidentale di rango metropolitano e nell'Ambito pedemontano, la predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica è effettuata nel rispetto delle seguenti direttive:
 - a) valutare la possibilità, anche mediante l'individuazione di misure incentivanti, di utilizzare aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri da recuperare, riqualificare e/o riconvertire, anche con interventi di demolizione e nuova costruzione, preliminarmente all'individuazione di aree a uso agricolo o suoli naturali da destinare a nuovi sviluppi insediativi;
 - b) gestire, ai fini di razionalizzare lo sviluppo insediativo, i residui di capacità edificatoria, derivanti dalle aree libere presenti nei piani urbanistici comunali, da rilocalizzare con criteri migliorativi legati alla maggiore dotazione di servizi e infrastrutture, nei limiti della superficie territoriale interessata e limitando il consumo di nuovi suoli, anche mediante il ricorso alla perequazione urbanistica ed al credito edilizio;
 - c) perseguire la densificazione edificatoria anche in altezza nei nuovi insediamenti e in quelli esistenti;
 - d) incentivare l'uso consapevole del territorio e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità;

e) perseguire il mantenimento e il conseguimento della sostenibilità socio-economica del tessuto urbano anche con riferimento alla dotazione di servizi.

ARTICOLO 67 - Azioni sulla città

- 1. I Comuni predispongono piani, programmi ed azioni volti a:
 - a) riorganizzare complessivamente l'accessibilità alla città ed alle sue parti diversificando i modi di trasporto, privilegiando le reti di trasporto pubblico e prevedendo ampie zone pedonali e una estesa rete di percorsi ciclabili, **implementando i dispositivi utili alla trasmissione e alla condivisione dei dati**;
 - b) tutelare i centri storici da processi di abbandono da parte di residenti e funzioni pubbliche e private provvedendo alla loro tutela, restauro e rivitalizzazione;
 - c) intervenire con progetti complessivi di scala urbana sulle aree dismesse o dismissibili per limitare il consumo di suolo, ricomporre aspetti funzionali della città e promuovere la riorganizzazione delle centralità, elevare la dotazione degli standard di servizi esistenti e introdurne di nuovi, eliminare aree di degrado economico e sociale e riqualificare i paesaggi urbani abbandonati, dotare le periferie di spazi pubblici adeguati utilizzando prioritariamente le aree libere nelle zone densamente edificate;
 - d) predisporre piani e progetti di riqualificazione dei quartieri periferici e di ogni parte di città la cui qualità può essere migliorata, integrando in essi politiche relative ai servizi, all'accrescimento delle superfici permeabili e di quelle destinate a verde, agli obiettivi di risparmio energetico e della qualità ambientale, nonché integrando un'adeguata offerta commerciale e di ricettività commisurata al nuovo assetto demografico, alle sostenibilità e alla sicurezza e alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione;
 - e) attivare estese politiche relative alla residenza, sia pubblica e sociale che privata, per contenere il disagio abitativo nelle sue varie componenti quantitative e qualitative, anche con processi di sostituzione e perseguendo, ove possibile e opportuno, programmi di densificazione per ottimizzare gli investimenti pubblici e privati e contenere il consumo di territorio;
 - f) predisporre strategie di raccordo degli insediamenti urbani con i temi ecologici, paesaggistici ed ambientali per concepire la città come aperta e partecipe della rete ecologica regionale, in grado di contribuire alla complessiva sostenibilità delle strutture della società regionale;
 - g) predisporre politiche di ridisegno urbano che considerino le grandi infrastrutture quali elementi per il contenimento della dispersione urbana e segni urbanistici forti all'interno dei quali riorganizzare e densificare le strutture metropolitane.

ARTICOLO 68 - Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione

01. La Regione promuove l'attuazione delle direttive e delle indicazioni della Comunità Europea (European Environmental Agency "Urban adaptation to climate change in Europe") ai vari livelli di governo predisponendo idonee "linee guida per misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti

climatici, per gli insediamenti urbani, produttivi e per i centri storici" secondo le seguenti indicazioni operative:

- a) "adattamento e mitigazione": definizione di opportune strategie per la mitigazione del fenomeno dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli effetti da esso generati;
- b) "governance del territorio": definizione di nuove proposte finalizzate alla previsione, nei piani della protezione civile vigenti (gestione dell'emergenza) e in quelli territoriali e urbanistici, di misure preventive di allerta/riduzione/contenimento per una più efficace gestione del rischio per la salute umana:
- c) "pianificazione urbanistica": definizione di metodologie, tecniche e criteri di intervento per l'edificazione, il recupero, la trasformazione, la progettazione del verde e degli spazi pubblici, atti a migliorare la qualità degli ambienti urbani in relazione ai cambiamenti climatici;
- d) "sperimentazione e sistema di monitoraggio avanzato": definizione di soluzioni operative e di una rete permanente per il monitoraggio, finalizzati al contenimento del fenomeno del cambiamento climatico;
- e) "educazione ai cambiamenti climatici in rapporto alle città e al territorio": definizione di opportune campagne informative/formative.
- 1. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti pianificatori e urbanistici, predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione di quelli nuovi indicando principi insediativi e criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, che riguardano:
 - a) le *aree e gli impianti artigianali, industriali* e in generale *produttivi* **di beni e servizi**, entro una visione territoriale ampia che consenta la riduzione del numero delle aree, il controllo dei flussi di trasporto generati, la razionalizzazione delle reti infrastrutturali di servizio, la riduzione sostanziale dell'inquinamento (aria, acqua, suolo) e della domanda energetica, l'integrazione dei servizi alle imprese, la riqualificazione complessiva paesaggistica e ambientale;
 - b) le *aree e gli impianti commerciali*, con la revisione del rapporto con la viabilità (strade-mercato), la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse, l'arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate, la dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica di ciascuna area;
 - c) le *aree residenziali*, con la riorganizzazione di quelle esistenti e l'adozione di innovativi criteri di progettazione per le nuove, con obiettivi di qualità nell'inserimento territoriale e del paesaggio costruito e principi insediativi che prevedano complessi residenziali organici e di adeguata dimensione, la dotazione di spazi pubblici di complessità e qualità elevate, la scelta di tipologie edilizie in linea con la evoluzione della domanda sociale, la definizione di alti livelli prestazionali relativamente a risparmio energetico, durabilità e tutela ambientale;

- d) la concentrazione di *servizi territoriali* pubblici e privati che devono prevalentemente insistere su aree connesse con i nodi organizzati della rete ferroviaria e stradale valutando; nella scelta di localizzazione e aggregazione dei nuovi insediamenti, la gerarchia delle reti, i nodi e il rango dei servizi.
- 2. La riorganizzazione del sistema insediativo è finalizzata al miglioramento delle condizioni di qualità dell'aria e di inquinamento acustico, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso specifiche azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell'intervento con il relativo contesto ed ambientale.

ARTICOLO 69- Le Città Medie

- Il PTRC riconosce l'insostituibile funzione delle Città Medie, con popolazione compresa fra i 20.000 e i 50.000 abitanti, come localizzazioni elettive dei principali incrementi residenziali a presidio della organizzazione del territorio veneto.
- 2. La Regione favorisce la costituzione delle Città Medie in Rete di Città e sostiene i piani, i programmi e i progetti volti a realizzarla.

ARTICOLO 70 - Le città costiere

- 1. Il PTRC riconosce il sistema delle città costiere, lacuali e marine, come risorsa per la difesa e la gestione degli ambiti storici, paesaggistici e ambientali nonché per l'offerta di servizi alle popolazioni insediate e il miglior esercizio delle attività turistica.
- 2. La Regione promuove e sostiene le strategie di rafforzamento della Rete di Città e il coordinamento dei programmi e azioni previste nei PTCP o promossi dai Comuni afferenti a ciascun ambito, con particolare riguardo a quelli su scala intercomunale.
- 3. I Comuni nei PAT e PATI devono:
 - a) tutelare e valorizzare l'unicità dei luoghi;
 - b) diversificare le funzioni urbane;
 - c) migliorare e controllare le relazioni fra strutture urbane, l'uso turistico e il fronte delle acque assicurandone l'accessibilità e riservando ampi tratti inedificati lungo le coste quali corridoi protetti per le relazioni ecologiche e ambientali fra le aree interne e i laghi o il mare;
 - d) contenere e controllare gli impatti della pressione turistica sulle risorse;
 - e) promuovere la riqualificazione di ogni parte di città e delle strutture urbane e turistiche esistenti per adeguarle alle esigenze rinnovate della domanda adottando a tal fine idonee misure di premialità (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).

TITOLO XI ATLANTE RICOGNITIVO DEL PAESAGGIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ARTICOLO 71 - Ambiti di Paesaggio- Atlante ricognitivo Ambiti di Paesaggio

- 1. L'Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio, quale prima ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da attuare d'intesa con i Ministeri competenti, definisce il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano.
- 2. Ai fini del comma 1 il territorio regionale si articola in trentanove ambiti di paesaggio, identificati e perimetrati in base ai caratteri strutturali, naturali e culturali, del territorio. I perimetri degli ambiti di paesaggio individuati dal PTRC hanno valore indicativo e non costituiscono vincolo per la successiva pianificazione di dettaglio.
- 3. L'Atlante si articola in:
 - a) relazione illustrativa
 - b) schede degli ambiti di paesaggio
 - c) obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica
- 4. Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico ambientali e storico culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito. Le descrizioni contenute nelle schede portano alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica d'ambito.
- 5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione di settore.
- 1. La Regione è articolata, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e dell'art. art. 135, comma 2, del D.Lgs. 42/04, in 14 Ambiti di Paesaggio, indicati nel Documento per la pianificazione paesaggistica, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che la costituiscono e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.

ARTICOLO 71 bis - Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA)

1. I Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e dell'art. art. 135, comma 2, del Codice, provvederanno a predisporre specifiche normative d'uso aventi la finalità di assicurare che ciascun ambito di paesaggio, come individuato dal presente piano, sia adeguatamente conosciuto, tutelato, salvaguardato e disciplinato. A esso vengono inoltre attribuiti adeguati obiettivi di qualità, in attuazione dei fini di cui agli articoli 131, 133 e 135 del

Codice, e sulla base della specificazione dei contenuti definiti dall'Atlante Ricognitivo, contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica.

- 2. Ciascun PPRA presenterà i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del D.Lgs. 42/04 e sarà adottato e approvato nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, nel rispetto degli obblighi di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici ad opera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e della Regione Veneto, sanciti dal D.Lgs. 42/04. È fatta salva la facoltà delle predette Amministrazioni di procedere d'intesa all'individuazione delle aree di cui al comma 4 dell'art. 143 del DLgs 42/04 e alla definizione di ulteriori contesti da elaborare in sede di pianificazione congiunta, diversi da quelli relativi ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 del medesimo D.Lgs. 42/04 e necessariamente previsti dal successivo art. 135.
- 3. Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04 e le aree di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/04, saranno oggetto di preventiva ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e c), saranno assoggettate a specifica normativa d'uso, articolata e graduata in forma di indirizzi, direttive e prescrizioni in ragione delle caratteristiche dei differenti beni paesaggistici assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/04. Si potrà inoltre procedere alla individuazione e alla definizione delle prescrizioni e delle modalità d'uso di nuovi beni ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/04, oltre che degli eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di utilizzazione e salvaguardia ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo.
- 4. I PPRA potranno prevedere apposite misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli strumenti urbanistici che ad essi si dovranno adeguare, ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145 del D.Lgs. 42/04. A tal fine saranno previste modalità di partecipazione di rappresentanti del MiBAC e della Regione alle procedure di adeguamento dei piani, al fine di assicurare la tempestiva entrata in vigore della disciplina di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 143, comma 3, e 146, comma 5, del D.Lgs. 42/04. Nei rapporti con gli strumenti di pianificazione si applicano le previsioni di cui all'art. 145, commi 3 e 4 del D.Lgs. 42/04.

ARTICOLO 71 ter - Documento per la pianificazione paesaggistica

- 1. Il Documento per la pianificazione paesaggistica costituisce quadro di riferimento per la definizione dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), di cui all'articolo 71 bis.
- 2. Il Documento per la pianificazione paesaggistica si articola in:
 - 1. Ambiti di paesaggio, in cui è indicata la delimitazione degli Ambiti di Paesaggio di cui all'art. 71.
 - 2. Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, in cui è indicato il percorso istituzionale di attribuzione della valenza paesaggistica e sono rappresentate le aree di cui agli artt. 136 e 142 del DLgs42/04 destinate a ricognizione e validazione in sede di pianificazione paesaggistica regionale d'ambito, di cui all'articolo 71 bis.

- 3. Atlante Ricognitivo, quale prima ricognizione finalizzata alla conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano, in cui sono indicati obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA;
- 4. Sistemi di valori:
 - 4.1 I siti patrimonio dell'Unesco, di cui all'articolo 59;
 - 4.2 Le Ville del Palladio, di cui all'articolo 62 bis;
 - 4.3 Le Ville Venete, di cui all'articolo 60, comma 3 lettera c):
 - 4.4 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, di cui all'articolo 60, comma 3 lettera c-bis);
 - 4.5 Forti e manufatti difensivi, di cui all'articolo 60, comma 3 lettera c-ter);
 - 4.6 Archeologia industriale, di cui all'articolo 60, comma 3 lettera e);
 - 4.7 Architetture del Novecento, di cui all'art. 62.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 72 - Norme transitorie

- 1. In attesa della disciplina dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per gli ambiti di cui all'allegata tavola "PTRC 1992", recante la ricognizione dello stato di attuazione della Tav. 9 del PTRC 1992, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) gli ambiti già attuati sono soggetti alle specifiche normative dettate dai vigenti Piani Ambientali dei parchi e delle aree protette di interesse locale nonché dei Piani d'Area;
 - b) gli ambiti di valore archeologico e naturalistico-ambientale non ancora attuati possono essere disciplinati, fatto salvo il Piano Faunistico Venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, mediante i Piani di Area dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, oppure attraverso PAT o PATI, contenenti:
 - b1) l'individuazione dei valori di interesse storico-culturale e naturalistico-ambientale;
 - b2) l'individuazione degli elementi e delle invarianti da salvaguardare e valorizzare;
 - b3) la determinazione degli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e miglioramento da attuarsi;
 - b4) la regolamentazione delle attività e degli interventi compatibili, con particolare riguardo a quelli edilizi, alle opere di urbanizzazione, all'impianto di infrastrutture e attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;
 - b5) la disciplina degli elementi e delle attività non compatibili al fine del ripristino dei valori attribuiti all'ambito.
- 2. Per gli ambiti relativi ai beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 continua ad applicarsi la rispettiva disciplina anche nel rispetto dell'articolo 145 del medesimo decreto.
- 3. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, approvati dopo l'entrata in vigore del PTRC 1992.

ARTICOLO 72 bis - Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici e misure di salvaguardia

- 1. Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici alle direttive e prescrizioni contenute nel presente piano ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della L.R. 11/04 e, con riferimento ai Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, dell'art. 145, comma 4, del D.Lgs. 42/04.
- 2. Ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lgs. 42/04 la pianificazione territoriale e urbanistica è orientata al principio del minor consumo del territorio e della riqualificazione e recupero delle aree compromesse o degradate.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 11/04, dall'adozione del PTRC o di sue eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel piano.

ARTICOLO 73 - Efficacia del PTRC

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) cessa di produrre i suoi effetti il PTRC 1992.